

# **IL NUOVO REGIME FINANZIARIO DELLA REGIONE TRENINO ALTO ADIGE**

*a cura di C. Bruni*

## **1. Normativa**

**Nuove norme di coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige/SüdTirol e delle province autonome**

## **2. L'iter di approvazione della legge 23 dicembre 2009, n. 191**

**A.S.1790**

**A.C. 2936**

**A.S. 1790-B**

## **3. Gli atti degli organi delle province autonome e della regione Trentino Alto Adige**

## **4. La bibliografia**

## **1. Quadro normativo - Sintesi**

Il titolo VI del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige*” contiene le disposizioni di disciplina della finanza della regione e delle province autonome.

Questa parte del d.P.R. n. 670 del 1972 è stata recentemente modificata per effetto dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2009, n.191 (legge finanziaria 2010).

La novella si è resa necessaria per predisporre, ai sensi dell’art. 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, il coordinamento della finanza di questa Regione a statuto speciale ai principi del federalismo fiscale e, in particolare, per determinarne il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e al rispetto del patto di stabilità interno e degli obblighi derivanti dall’ordinamento comunitario.

Ai sensi dell’art. 104 dello statuto speciale di autonomia le norme del citato titolo VI possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione e delle due province. Le disposizioni della legge n. 191 del 2009 sono, pertanto, state precedute da un accordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome che ha definito i contenuti delle modifiche da apportare al d.P.R. n. 670 del 1972.

## **2. L’iter parlamentare di approvazione della legge 23 dicembre 2009, n. 191**

Il disegno di legge recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” di iniziativa governativa è stato presentato il 29 settembre 2009 al Senato della Repubblica (A.S. 1790).

Il testo originario, composto da tre articoli, non conteneva alcuna disposizione concernente le modifiche dello Statuto in questione.

Il ddl è stato approvato in prima lettura dal Senato il 13 novembre 2009 con modificazioni rispetto al testo originario ma senza prevedere disposizioni in materia di autonomia finanziaria della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome.

Le modifiche allo statuto sono state, invece, introdotte nel testo del ddl nel corso della sua approvazione presso la Camera dei deputati (A.C. 2936).

L’intervento normativo sulla disciplina dello Statuto è stato disposto attraverso un emendamento governativo (em. 2.1384) presentato presso la Commissione bilancio in sede referente, pubblicato nella sua formulazione finale sul bollettino delle Giunte e Commissioni del 3 dicembre 2009.

A corredo dell'emendamento in questione è stata predisposta una relazione tecnica che, dato il carattere discorsivo, ha sostituito anche la relazione illustrativa. Copia di detta relazione è stata trasmessa dal competente ufficio della Ragioneria generale dello Stato.

Dall'esame dei resoconti della Commissione V della Camera dei deputati non emergono profili di discussione che coinvolgano direttamente le disposizioni in questione.

I diversi emendamenti governativi al disegno di legge sono stati, infine, assorbiti in un unico emendamento del relatore (em.2.1877) interamente sostitutivo degli articoli 2 e 3 del disegno di legge (Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 4 dicembre 2009).

Si fa presente che, nell'emendamento 2.1877, le disposizioni relative alle modifiche dello Statuto in questione erano contenute nell'art. 2, commi 96-115 (poi divenuti commi 107 e ss a seguito della revisione formale del testo approvato dalla Camera dei deputati).

In relazione a queste ultime disposizioni sono stati presentati, in Commissione, alcuni subemendamenti che sono stati respinti (seduta del 6 dicembre 2009).

Il testo del ddl così come approvato dalla Commissione bilancio (AC. 2936-A) è stato oggetto di esame e di approvazione dell'Assemblea della Camera. L'approvazione definitiva è avvenuta il 17 dicembre 2009.

La discussione dell'Assemblea della Camera dei deputati è stata piuttosto limitata atteso che sull'approvazione dell'art. 2 è stata posta la questione di fiducia dal Governo nella seduta del 15 dicembre 2009.

Dai resoconti parlamentari emergono alcuni riferimenti alle disposizioni in questione volti per lo più a sottolineare che dall'accordo con la Regione e le Province autonome sono derivate delle entrate a copertura delle spese previste dal disegno di legge ma, al tempo stesso, destinate a produrre degli effetti duraturi nei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome.

Il ddl –sottoposto alle necessarie revisioni formali - è stato approvato in via definitiva dal Senato (A.S. 1790-B) il 22 dicembre 2009.

La legge n. 191 del 23 dicembre 2009 è stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009.

### **3. L'“Accordo di Milano” del 30 novembre 2009 e il suo iter preparatorio**

L'emendamento 2.1384, presentato dal Governo all'A.C. 2936, ha sostanzialmente riprodotto i contenuti dell'Intesa siglata a Milano il 30 novembre 2009 dal Governo, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Trentino Alto Adige meglio nota come “Accordo di Milano”.

Da una ricerca, effettuata in collaborazione con gli Uffici del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è emerso che non risultano, a livello formale, atti preparatori idonei ad individuare i passaggi giuridici (es. verbali, appunti) che hanno guidato alla conclusione dell'accordo. L'informazione è stata confermata, per le vie brevi, anche dalla Provincia autonoma di Trento che, ha confermato che l'intesa è stata raggiunta in tempi molto rapidi e ha messo a disposizione la documentazione dei propri uffici elaborata in fase di prima analisi dell'applicazione normativa.

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (IGEPA) interpellato in merito ha comunicato di avere provveduto, in collaborazione con il Dipartimento delle finanze, all'elaborazione di dati finanziari di supporto. Da parte della Ragioneria generale dello Stato è quindi pervenuta una copia della relazione tecnica predisposta a corredo dell'emendamento governativo introduttivo delle modifiche dello statuto approvato dalla Camera dei deputati.

Gli unici atti formali sono le deleghe alla firma attribuite, per il Governo, al Ministro dell'economia e delle finanze e per le province autonome ai rispettivi Presidenti (delibera della Giunta della Provincia di Trento n. 2892 del 30 novembre 2009; delibera della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano n. 2891 del 30 novembre 2009), nonché al Presidente della Regione Trentino Alto Adige (delibera della Giunta della Regione Trentino Alto Adige n.280 del 30 novembre 2009) alla conclusione dell'accordo.

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento– previo dibattito assembleare - ha preso atto, con la risoluzione n.3 del 3 dicembre 2009, della conclusione dell'accordo.

#### **4. Bibliografia**

La bibliografia specifica sull'argomento è piuttosto limitata in ragione della recente entrata in vigore delle disposizioni in esame.

I lavori reperiti sono, per lo più, riferibili agli studi che gli uffici delle Amministrazioni direttamente interessate hanno elaborato nella fase preparatoria dell'intesa (cfr. slides uffici dell'amministrazione provinciale di Trento) e in quella della sua successiva attuazione.

In particolare si segnala:

- VALDESALICI, ALICE *“Federalismo fiscale e autonomie speciali: il nuovo assetto finanziario del Trentino – Alto Adige/Südtirol”* in *Federalismi*, 18, 2010;
- REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, *Il federalismo fiscale in Italia dopo la legge 42/2009 e le prospettive per l'ordinamento finanziario della Regione Friuli Venezia Giulia*, 2010.

Per un inquadramento della nuova disciplina come attuazione dell'art.27 della legge n. 42 del 2009 si propone anche la nota di DE MARTIN G. – RIVOSACCHI, G., *Coordinamento della finanza territoriale e autonomie speciali alla luce della legge n.42 del 2009*.



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## **NUOVE NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Ottobre 2010

Fascicolo di documentazione

### **Indice**

Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol - articolo 104.....	pag.	5
Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione) - articolo 27.....	pag.	7
Accordo sottoscritto a Milano il 30 novembre 2009 fra il Governo, la regione e le due province autonome.....	pag.	9
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" - Estratto (Art. 2, commi da 106 a 126).....	pag.	17
Titolo VI dello statuto speciale del Trentino - Alto Adige/Südtirol in materia di finanza della regione e delle province autonome - Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2010.....	pag.	23
Sintesi dei contenuti fondamentali della nuova disciplina .....	pag.	31

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1972, n. 670**

**Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige**

(G.U. 20 novembre 1972, n. 301)

**Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige**

Art. 104

Fermo quanto disposto dall'articolo 103, le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province <sup>(\*)</sup>.

Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della regione o della Provincia di Bolzano.

(\*) Comma così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2.

**LEGGE 5 maggio 2009, n. 42** <sup>(1)</sup>.

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 maggio 2009, n. 103.

## **Capo IX**

### **OBIETTIVI DI PEREQUAZIONE E DI SOLIDARIETA' PER LE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

#### **Art. 27**

*(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all' articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all' articolo 2, comma 2, lettera m).

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, dei costi dell'insularità e dei livelli di reddito pro capite che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale, ferma restando la copertura del fabbisogno standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, conformemente a quanto previsto dall' articolo 8, comma 1, lettera b), della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

- a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;
- b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali;
- c) individuano forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera mm), e alle

condizioni di cui all' articolo 16, comma 1, lettera d).

4. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, nei casi diversi dal concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ai sensi del comma 2, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all' articolo 2 definiranno le corrispondenti modalità di finanziamento aggiuntivo attraverso forme di compartecipazione a tributi erariali e alle accise, fatto salvo quanto previsto dalle leggi costituzionali in vigore.

5. Alle riunioni del Consiglio dei ministri per l'esame degli schemi concernenti le norme di attuazione di cui al presente articolo sono invitati a partecipare, in conformità ai rispettivi statuti, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate.

6. La Commissione di cui all' articolo 4 svolge anche attività meramente ricognitiva delle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento finanziario delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della relativa applicazione. Nell'esercizio di tale funzione la Commissione è integrata da un rappresentante tecnico della singola regione o provincia interessata.

7. Al fine di assicurare il rispetto delle norme fondamentali della presente legge e dei principi che da essa derivano, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna regione a statuto speciale e di ciascuna provincia autonoma, è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, un tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna regione a statuto speciale e ciascuna provincia autonoma, costituito dai Ministri per i rapporti con le regioni, per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze e per le politiche europee nonché dai Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Il tavolo individua linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurata l'organizzazione del tavolo <sup>(23)</sup> <sup>(24)</sup>.

(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 6 agosto 2009.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 10 giugno 2010, n. 201 (Gazz. Uff. 16 giugno 2010, n. 24, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, promossa dalla Regione Siciliana, in riferimento all'art. 43 dello statuto della Regione Siciliana.



**ACCORDO SOTTOSCRITTO IL 30 NOVEMBRE 2009 FRA IL GOVERNO, LA REGIONE E LE DUE PROVINCE AUTONOME (ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 DICEMBRE 2009, N. 2958)**

ACCORDO

TRA LO STATO, LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO E LA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE/SUEDTIROL PER IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE

VISTO l'articolo 116 della Costituzione che riconosce forme e condizioni particolari di autonomia la Trentino - Alto Adige/Suedtirol, secondo quanto previsto dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale;

VISTO l'articolo 119 della Costituzione che riconosce i principi di autonomia finanziaria di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché quelli di perequazione e di solidarietà;

VISTO l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il quale, fino all'adeguamento degli statuti speciali, prevede che le disposizioni della medesima legge costituzionale di riforma del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Suedtirol, ed in particolare il Titolo VI che riconosce autonomia finanziaria alla Regione ed alle Province autonome;

VISTO, in particolare, l'articolo 104 dello Statuto speciale il quale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 103, prevede che le norme del titolo VI dello Statuto speciale, unitamente a quelle dell'articolo 13, possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due province;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Suedtirol in materia di finanza regionale e provinciale";

VISTA la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino - Alto Adige/Suedtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che definisce, tra l'altro, le modalità di partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome all'attuazione dei principi

di solidarietà e di perequazione nonché dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

CONSIDERATO il principio costituzionale di leale collaborazione;

CONDIVISA l'opportunità di assicurare l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, per cui si conviene di modificare il Titolo VI dello Statuto speciale, di modificare la correlata normativa di attuazione statutaria, di definire specifiche norme di coordinamento finanziario e di individuare nuove competenze secondo quanto di seguito contenuto;

VISTA la delega conferita al Ministro dell'Economia e delle finanze;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Trento n. 2892 del 30 novembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta della provincia autonoma di Bolzano n. 2891 del 30 novembre 2009;

VISTA la deliberazione della Giunta della regione Trentino Alto Adige/Suedtirolo n. 280 del 30 novembre 2009;

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso il Governo, la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo approvano lo schema di articolato allegato al presente accordo come sua parte integrante, costituito da:

- a) la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Suedtirolo;
- b) la disciplina degli interventi in favore dei comuni confinanti con le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- c) le deleghe di funzioni alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le parti convengono inoltre quanto segue:

1. lo schema di articolato allegato costituisce l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale" e costituisce altresì la concordata richiesta di modifica del titolo VI dello Statuto speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
2. sono fatti salvi gli effetti relativi ad accordi ed intese comunque denominati tra le parti già definiti entro il 31 dicembre 2009 e i finanziamenti già assegnati a tale data: rimane inoltre ferma l'assegnazione delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari, comunque denominati;
3. le quote variabili maturate sino all'anno 2005 sono determinate nell'imposto già concordato e definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di articolato allegato; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010;

4. la delega alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, delle funzioni relative all'Università, compreso il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento; l'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del citato d.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge;

5. l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 670 del 1972, degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di Università, ivi compreso il finanziamento dell'Università di Bolzano, alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano, ai costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale;

6. la delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo: le predette Province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge;

7. le Province emanano le norme di attuazione previste dai commi 17 e 19 dello schema di articolato allegato al presente accordo, entro 6 mesi dalla data di approvazione dell'articolo medesimo;

8. i contenuti dell'Accordo sono trasfusi in specifiche disposizioni legislative che comportano effetti finanziari positivi a decorrere dall'anno 2010 pari a circa 1.000 milioni annui sul saldo netto da finanziare e a circa 500 milioni annui sull'indebitamento netto.

Milano, 30 novembre 2009

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri

Giulio Tremonti

Il Presidente della Regione Trentino - Alto Adige/Suedtirolo

Luis Durnwalder

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento

Lorenzo Dellai

Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano

Luis Durnwalder

# NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE TRENINO ALTO - ADIGE/SUEDTIROL E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

## Art. A

(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Suedtirolo)

1. Le disposizioni recate dal presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;
- b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), è aggiunto il seguente inciso: "determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
- c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri."
  - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.";
- d) il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E'esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti";
- e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente: "e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;"
- f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente: "f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;"
- g) dopo l'articolo 75, è inserito il seguente:

### "Art. 75 bis

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale accertato dall'ISTAT.";

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

### "Art. 79

1. La Regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli

obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

- a) con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province autonome concordano con il Ministro dell'Economia e delle Finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle Camere di Commercio e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle correlate norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La Regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5."

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. Nelle materie di competenza le Province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio."

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

## "Art. 82

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.";

m) all'articolo 83 è aggiunto in fine il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici."

3. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Suedtirolo e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della Legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle Province, nonché i rapporti giuridici già definiti.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

6. In applicazione dell'articolo 75 bis del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come introdotto dal comma 2 lettera g), l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA), è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).

7. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di euro 50 milioni annui per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi, ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

8. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.

9. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro 3 mesi della data di entrata in vigore della presente legge; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

10. Alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni dello statuto previste dal presente articolo.

12. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

13. Ai fini dell'attuazione del comma 12 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

- a) due rappresentanti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui uno con funzioni di Presidente, su indicazione del Ministro stesso;
- b) un rappresentante del Ministro per i Rapporti con le Regioni;
- c) un rappresentante del Ministro dell'Interno;
- d) un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;
- e) un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;
- f) un rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 1.

14. L'organismo di indirizzo di cui al comma 13 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 12.

15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'Interno, previo parere delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 12 e d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

- a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 12, oltre ai singoli Comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
- b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
- c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 13, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti ed organi rappresentati;
- e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 13, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
- f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 12, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

- g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
- i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
- l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 13; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

16. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 13 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti ed organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

17. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni delegate alla medesima Provincia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del citato d.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.

18. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 670 del 1972, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino - Alto Adige/Suedtirolo, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

19. Sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette Province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge.

20. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate dal presente articolo, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.



**LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191 "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2010)"**

*Estratto (Art. 2, commi da 106 a 126)*

*omissis*

Art. 2

*Disposizioni diverse*

*omissis*

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell' articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell' articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell' articolo 75, nonché l' articolo 78;
- b) all' articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", determinata assumendo a riferimento i consumi finali";
- c) all' articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri";
  - 2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale";
- d) l' articolo 74 è sostituito dal seguente:

"Art. 74

1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti";

e) la lettera e) del comma 1 dell' articolo 75 è sostituita dalla seguente:

"e) i nove decimi dell' imposta sul valore aggiunto relativa all' importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali";

f) la lettera f) del comma 1 dell' articolo 75 è sostituita dalla seguente:

"f) i nove decimi del gettito dell' accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati";

g) dopo l' articolo 75 è inserito il seguente:

"Art. 75-bis

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all' articolo 107, i gettiti di

spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica";

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

"Art. 79

1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

- a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
- b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;
- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
- d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5";

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1 ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio";

l) l' articolo 82 è sostituito dal seguente:

"Art. 82

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali";

m) all' articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici".

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall' articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accessi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all' articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell' articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell' articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all' articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall' articolo 79, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

- a) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;
- b) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;
- c) un rappresentante del Ministro dell'interno;
- d) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;
- e) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;
- f) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

- a) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;
- b) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;
- c) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;
- e) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;
- f) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;
- g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

- h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;
- i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;
- l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell' articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio "Claudio Monteverdi" di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell' articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

126. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250, con le medesime modalità ivi previste.

**TITOLO VI DELLO STATUTO SPECIALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL  
IN MATERIA DI FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCE AUTONOME**

Comparazione fra il testo previgente e il testo vigente con le modifiche introdotte dalla legge finanziaria 2010

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
<p align="center">Titolo VI Finanza delle regione e delle province</p>	<p align="center">Titolo VI Finanza delle regione e delle province</p>
<p align="center">Art. 69</p> <p>1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.</p> <p>2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;</p> <p>b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p>c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;</p> <p>d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale.</p>	<p align="center">Art. 69</p> <p>1. Sono devoluti alla regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.</p> <p>2. Sono altresì devolute alla regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;</p> <p>b) i due decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, <b>determinata assumendo a riferimento i consumi finali</b>;</p> <p>c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;</p> <p><del>d) gli 0,5 decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale.</del> <b>(abrogata)</b></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. a; lett. b, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p align="center">Art. 70</p> <p>1. È devoluto alle province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.</p>	<p align="center">invariato</p>
<p align="center">Art. 71</p> <p>Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.</p>	<p align="center">invariato</p>
<p align="center">Art. 72</p> <p>1. Le province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.</p>	<p align="center">invariato</p>
<p align="center">Art. 73</p> <p>1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.</p>	<p align="center">Art. 73</p> <p>1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. <b>Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.</b></p> <p><b>1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote</b></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
	<p><b>superiori definite dalla normativa statale.</b></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. c, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 74</p> <p>La regione e le province hanno facoltà di emettere prestiti interni da esse esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.</p>	<p>Art. 74</p> <p><b>1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.</b></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. d, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 75</p> <p>1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;</p> <p>b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;</p> <p>c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;</p> <p>d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p>e) i quattro decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 53 per cento alla Provincia di Bolzano e del 47 per cento alla Provincia di Trento;</p> <p>f) i nove decimi del gettito dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province;</p> <p>g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.</p> <p>2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province.</p>	<p>Art. 75</p> <p>1. Sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:</p> <p>a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;</p> <p><del>b) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori;</del>  <b>(abrogata)</b></p> <p>c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;</p> <p>d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;</p> <p><b>e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;</b></p> <p><b>f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;</b></p> <p>g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.</p> <p><del>2. Nell'ammontare delle predette quote sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio delle rispettive province. (abrogato)</del></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. a, e, f, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
	<p><b>Art. 75 bis</b></p> <p><b>1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.</b></p> <p><b>2. La determinazione delle quote di cui al</b></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
	<p>comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.</p> <p>3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicarsi al PIL regionale e provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. g, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 76 - Art. 77 <i>omissis</i></p>	
<p>Art. 78</p> <p>1. Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.</p> <p>2. Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia.</p>	<p>Art. 78</p> <p>1. <del>Allo scopo di adeguare le finanze delle province autonome al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, è devoluta alle stesse una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa nel territorio regionale, da ripartire nella proporzione del 47 per cento alla Provincia di Trento e del 53 per cento alla Provincia di Bolzano. La devoluzione avviene senza vincolo di destinazione a scopi determinati, fermo restando il disposto dell'articolo 15 dello statuto e relativa norma di attuazione.</del></p> <p>2. <del>Nella determinazione di detta quota sarà tenuto conto, in base ai parametri della popolazione e del territorio, anche delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province. La quota sarà stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Provincia. (abrogato)</del></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. a, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p>Art. 79</p> <p>L'articolo 119, terzo comma, della Costituzione si applica anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Art. 79</p> <p>1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;</li> <li>b) con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;</li> <li>c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche</li> </ul>



TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
	<p>delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;</p> <p>d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.</p> <p>2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.</p> <p>3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto di stabilità sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.</p> <p>4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5.</p> <p>(art. 2, comma 107, lett. h, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>1. Le province hanno competenza legislativa, nei limiti stabiliti dall'articolo 5, in materia di finanza locale.</p> <p><b>1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.</b></p> <p><b>1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.</b></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. i, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>(1) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai comuni una quota di integrazione.</p> <p>(2) Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>
<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>1. La regione e le province collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nei rispettivi territori.</p> <p>2. A tal fine la Giunta regionale e le giunte provinciali hanno facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.</p> <p>3. Gli uffici finanziari dello Stato nella regione e nelle province sono tenuti a riferire alle rispettive giunte i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalle stesse ricevute.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p><b>1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.</b></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. l, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p>La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 83</p> <p>La regione, le province ed i comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare. <b>La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.</b></p> <p>(art. 2, comma 107, lett. m, legge 23.12.2009, n. 191 - finanziaria 2010)</p>
<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p>(1) I bilanci predisposti dalla Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.</p> <p>(2) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.</p> <p>(3) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico sono sottoposti nel termine di tre giorni ad una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.</p> <p>(4) La commissione di cui al comma precedente, entro quindici giorni, deve stabilire, con decisione vincolante per il consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.</p> <p>(5) Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.</p> <p>(6) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.</p> <p>(7) Le decisioni di cui al quarto e quinto comma del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti la Corte costituzionale.</p> <p>(8) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata</p>	<p style="text-align: center;">invariato</p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO VIGENTE CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2010
<p>dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente statuto.</p> <p>(9) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto e quinto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>(1) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la regione.</p> <p>(2) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la regione.</p>	invariato
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>(1) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella regione.</p> <p>(2) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.</p>	invariato

# NUOVE NORME DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL E DELLE PROVINCE AUTONOME

*(intesa 30.11.2009 recepita dall'art. 2, commi 106 - 125, della legge n. 191/2009 - finanziaria 2010)*

## SINTESI DEI CONTENUTI FONDAMENTALI

### APPUNTO DI PRIMA LETTURA

*Con la legge finanziaria 2010 (art. 2, commi 106 -125, della legge n. 191 del 2009), che legifica una conforme intesa sottoscritta fra il governo e i presidenti delle regione Trentino - Alto Adige/Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono state approvate una serie di disposizioni sulla disciplina finanziaria della regione e delle due province e sui rapporti finanziari con lo Stato, in attuazione dei nuovi principi del federalismo fiscale. La legge finanziaria 2010 modifica in parte anche lo statuto speciale del Trentino - Alto Adige, limitatamente al titolo VI che contiene le norme sulla finanza della regione e delle province autonome.*

#### **A. Procedura**

1. Il comma 106 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010 riconduce l'intero pacchetto delle modifiche oggetto dell'intesa alla procedura dell'art. 104 dello statuto speciale. A ben vedere quest'ultimo articolo (per la parte che qui interessa) riguarda solo le modifiche del titolo VI dello statuto, mentre l'intesa raccoglie anche altre disposizioni, che stanno formalmente fuori dello statuto: alcune di esse modificano norme correlate al titolo VI, altre definiscono invece nuove norme di coordinamento finanziario, altre ancora attribuiscono nuove funzioni o competenze alle province autonome e disciplinano gli interventi a favore dei comuni confinanti con queste.
2. Per la modifica delle norme statutarie sulla finanza regionale e provinciale (titolo VI statuto speciale Trentino - Alto Adige) si è applicata la procedura dell'art. 104 statuto (analoga procedura è prevista anche negli altri statuti speciali, salvo quello della Sicilia): per modificare questa parte dello statuto non serve una legge costituzionale (ex art. 103 st. TAA e 138 cost.) ma è sufficiente una legge ordinaria, previa intesa ('concorde richiesta') fra governo, regione e province autonome:
  - nei fatti l'intesa è una procedura sotto la regia degli esecutivi, con conseguente sottovalutazione del ruolo delle assemblee; in via generale questo ruolo lo si potrebbe recuperare, a patto di introdurre trasparenza nei passaggi e di consentire un dibattito politico, possibilmente preventivo all'intesa e in un contesto che prescindere da logiche di urgenza;
  - rispetto al precedente della legge 386/1989 (dove il procedimento di modifica dello statuto è stato comunque più lungo e trasparente) l'ultima intesa è stata recepita con legge finanziaria, che è legge ordinaria anomala (a procedura rinforzata: maxiemendamento e blindatura col voto di fiducia); in pratica una procedura di urgenza, blindata nei contenuti e senza un vero dibattito parlamentare;
  - in questo caso sembra siano prevalse esigenze politico-contabili particolarmente stringenti e urgenti: da un lato il governo (all'urgente ricerca di risparmi immediati) con questa operazione contabilizza sul bilancio 2010 un risparmio complessivo dichiarato di circa 1 miliardo; dall'altro le province autonome (accanto ad alcuni significativi sacrifici economici, però compensati nel breve-medio periodo dal recupero di crediti dallo Stato, recupero che dovrebbe garantire una sostanziale tenuta dei bilanci fino al 2018), portano a casa una soluzione strategica fortemente innovativa, e soprattutto blindata sul fronte dell'obbligo di concorso agli obiettivi di perequazione e di solidarietà imposto alle autonomie speciali dall'art. 27 della legge 42/2009.
3. Quanto all'intesa recepita dalla legge finanziaria 2010, essa è stata sottoscritta il 30 novembre 2009. Per quanto riguarda la Provincia di Trento lo schema preliminare dell'intesa è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2892 del 30 novembre 2009, cui è seguita la deliberazione n. 2958 del 10 dicembre 2009 per la presa d'atto dello schema definitivo delle norme di coordinamento e dell'accordo del 30 novembre 2009. Il Consiglio provinciale, previo dibattito su una comunicazione informativa del Presidente della Provincia, ha adottato una risoluzione di 'presa d'atto' il 3 dicembre 2009 (risoluzione n. 3/2009).

4. Più in generale si potrebbe fare in qualche modo riferimento alla procedura prevista dall'art. 27, comma 7, della legge delega sul federalismo fiscale (legge 5 maggio 2009, n. 42): che prevede l'applicazione dei principi del federalismo fiscale da parte delle autonomie speciali con lo strumento delle norme di attuazione, previo intervento di un 'tavolo di confronto' costituito fra governo e singola autonomia speciale, col compito di stabilire *'linee guida, indirizzi e strumenti per assicurare il concorso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e di solidarietà e per valutare la congruità delle attribuzioni finanziarie ulteriori intervenute successivamente all'entrata in vigore degli statuti, verificandone la coerenza con i principi di cui alla presente legge e con i nuovi assetti della finanza pubblica'*. Non è dato sapere se questa procedura abbia avuto applicazione specifica in questo caso; di sicuro l'accordo è stato preceduto da una trattativa tecnico-politica; tutto comunque è stato ricondotto all'intesa stabilita dall'art. 104 dello statuto speciale.

## **B. Contenuti (modifiche del titolo VI dello statuto speciale e altre norme finanziarie collocate fuori statuto)**

1. La filosofia che regge la modifica statutaria (e questo è forse l'aspetto più significativo, che potrebbe essere - in parte - emulabile anche da altre autonomie speciali) è coerente con il nuovo sistema di federalismo fiscale, e tende a valorizzare al massimo l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province, secondo l'impostazione fondamentale del sistema finanziario voluto dallo statuto fin dall'origine. Questo lo si è ottenuto:
- da un lato, recuperando nuovi margini al sistema della devoluzione di tributi erariali in quota fissa, col conseguente abbandono dei contenuti propri di un sistema a quota variabile (per sua natura incerto nelle quantità, nei tempi e nei meccanismi di recupero dei soldi), per aumentare la certezza degli introiti e una più efficace programmazione della spesa; → vedi successivi punti 5.1 e 5.3;
  - dall'altro, abbandonando il sistema dei trasferimenti statali settoriali (previsti per la generalità del territorio statale) anche in coerenza con i nuovi principi del federalismo fiscale; → vedi successivo punto 5.1;
  - infine, blindando con norme statutarie le regole sul fronte dell'obbligo di perequazione e solidarietà: definendo in modo preciso le misure del concorso all'obbligo di perequazione e solidarietà (art. 79, comma 1, st.) e inserendo (art. 79, comma 4, st.) una clausola di esclusione di nuovi e altri effetti (rispetto a quelli indicati nell'intesa e sanzionati nella legge finanziaria 2010) che future discipline statali venissero ad imporre alle regioni in attuazione dei principi sul federalismo fiscale; come a dire che quel che la regione e le province autonome debbono dare per contribuire agli obiettivi di perequazione e di solidarietà imposto alle autonomie speciali è d'ora in avanti tutto contenuto nella disciplina conseguente all'intesa, e nulla più. → vedi successivi punti 5.10 e 5.11;
2. Il nuovo modello di finanza provinciale è inoltre caratterizzato:
- da un potenziamento qualitativo dell'autonomia, con l'acquisizione delle compartecipazioni prodotte sul territorio, in quote fisse predefinite in statuto, e con l'acquisizione di maggiori poteri in ambito fiscale; → vedi successivi punti 5.3, 5.5, 5.6 e 5.7;
  - dall'acquisizione da parte delle province di una più completa capacità di governo delle risorse finanziarie: si sostituisce il patto di stabilità basato sui vincoli di spesa (che comprime l'autonomia e ha effetti deresponsabilizzanti) con un patto di stabilità incentrato sulla definizione di obiettivi programmatici; → vedi successivo punto 5.11;
  - dal riconoscimento alla provincia di una maggiore responsabilizzazione sul governo finanziario di tutto il settore pubblico provinciale (compresi enti locali e enti strumentali); → vedi successivo punto 5.11;
  - da una disciplina di supporto costituita dall'incremento della leva tributaria, da un più puntuale intervento nei controlli fiscali, da norme che accelerano le procedure di contabilizzazione delle entrate statali; → vedi successivi punti 5.7, 5.13 e 5.15;
  - dalla disciplina di un concorso agli obiettivi di finanza pubblica ben definito nei suoi contenuti e limiti, anche con l'acquisto di nuove competenze e funzioni già a carico dello Stato; → vedi successivo punto 5.10;
  - da una prevedibile tenuta pluriennale del bilancio provinciale. Gli attuali livelli di bilancio [le risorse del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per il 2010 sono pari a 4.550 milioni] dovrebbero 'tenere' anche nel medio periodo: perché le poste non più coerenti con il nuovo assetto finanziario (es. quota variabile) erano già iscritte in bilancio in termini molto prudenziali; perché l'intesa prevede il recupero di arretrati consistenti (ad esempio per la quota variabile) che verranno ad alimentare i bilanci fino al 2018; perché il nuovo sistema di patto di stabilità definito sui saldi, e il nuovo meccanismo di accredito dei gettiti erariali, permetterà di acquisire con maggior tempestività le risorse.
3. Forma e contenuti dell'intesa: l'intesa del 30 novembre 2009 consta di una premessa dove sono indicati i riferimenti normativi, i contenuti fondamentali e alcuni punti specifici dell'accordo, e

di un allegato (parte integrante dell'accordo) costituito da un articolato che contiene la revisione dell'ordinamento finanziario della regione e delle province autonome, la disciplina degli interventi in favore dei comuni confinanti con le province e le deleghe di nuove funzioni alle stesse; i singoli punti normativi dell'articolato sono diventati i commi da 107 a 125 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010.

4. Quanto ai contenuti strategici, così come sono indicati nella deliberazione della Giunta provinciale che ne ha approvato i contenuti, l'intesa stabilisce:

- che lo schema di articolato allegato costituisce l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge n. 42 del 2009, e costituisce altresì la concorde richiesta di modifica del titolo VI dello Statuto speciale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello statuto speciale;
- che sono fatti salvi gli effetti relativi ad accordi ed intese comunque denominati tra le parti già definiti entro il 31 dicembre 2009, e i finanziamenti già assegnati a tale data: rimane inoltre ferma l'assegnazione delle risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a interventi comunitari comunque denominati;
- che le quote variabili maturate sino all'anno 2005 saranno determinate nell'importo già concordato e definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di articolato allegato all'intesa; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 saranno definite entro l'anno 2010; → vedi successivo punto 5.8;
- la delega alla Provincia autonoma di Trento, ai sensi degli articoli 16 e 17 dello statuto speciale e nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale in materia, delle funzioni relative all'Università, compreso il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento; l'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto, come modificato dalla legge che recepisce l'intesa; → vedi successivo punto 5.4;
- l'assunzione da parte della Provincia autonoma di Bolzano, nella misura massima di cui all'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale, degli oneri riferiti alle funzioni esercitate dallo Stato in materia di università, ivi compreso il finanziamento dell'Università di Bolzano, alle trasmissioni in lingua tedesca e ladina di competenza della sede RAI di Bolzano, ai costi di funzionamento del Conservatorio Monteverdi di Bolzano, al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale; → vedi successivo punto 5.4;
- la delega alle province autonome delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo: le province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera c), dello statuto speciale, come modificato dalla legge che recepisce l'intesa; → vedi successivo punto 5.4;
- l'emanazione delle norme di attuazione previste dai commi 17 e 19 dello schema di articolato allegato all'intesa, entro sei mesi dalla data di approvazione dell'articolato medesimo; → vedi successivo punto 5.18;
- che i contenuti dell'intesa siano trasfusi in specifiche disposizioni legislative che comportano effetti finanziari positivi per lo Stato (maggiori entrate e minori spese) a decorrere dall'anno 2010 pari a circa 1.000 milioni annui sul saldo netto da finanziare, e a circa 500 milioni annui sull'indebitamento netto.

5. In concreto i **contenuti e le disposizioni introdotte (dall'intesa e) dalla legge finanziaria 2010 riguardano:**

1) l'eliminazione di alcune poste di finanziamento statale:

- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi successivo punto 5.10;
- la quota variabile - quota non superiore ai 4/10 del gettito dell'IVA all'importazione riscossa sul territorio regionale da ripartire nella proporzione del 47% alla PAT e del 53% alla PAB - (*abrogazione art. 78 st.*) [ultimo valore definito 270 milioni per il 2005; nel bilancio 2010 per 27, 5 milioni];
- la somma sostitutiva dell'IVA all'importazione (*abrogazione art. 6 della legge 386/1989*) [ultima somma erogata: 300 milioni per il 2007];
- la rinuncia al riparto di trasferimenti statali su specifiche leggi settoriali, es. edilizia, istruzione, sanità e politiche sociali (*abrogazione art. 5 della legge 386/1989*) [valore medio 2006 - 2008: 80 milioni];

2) il mantenimento dei trasferimenti statali per la copertura degli oneri per le funzioni delegate dallo Stato:

- attraverso un rimborso forfetario annuale - a partire dal 2010 - a copertura delle spese per le funzioni statali delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche (*art.2, comma 112, legge 191/2009*) [rimborso di 50 milioni annui per provincia];

- attraverso una disciplina specifica per il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico (*art.2, comma 113, legge 191/2009*); [rimborso pari a 250 milioni annui a decorrere dal 2010; per le spettanze arretrate a tutto il 2009 rimborso pari a 100 milioni annui a decorere dal 2010];
- 3) l'acquisizione di nuovi gettiti prodotti dal sistema trentino, recuperando poste tributarie attualmente non riconosciute [recupero di poste tributarie per circa 222 milioni annui a decorrere dal 2010]:
- devoluzione alle province dei 9/10 dell'IVA all'importazione prodotta a livello locale, determinata assumendo a riferimento i consumi finali (*art. 75, lett. e, st.*) [pari a 145 milioni su base dati 2008];
  - devoluzione alle province dei 9/10 di tutte le tipologie di accisa su prodotti energetici, anche quelli destinati al riscaldamento (*art. 75, lett. f, st.*) [stima maggior spettanza circa 40 milioni annui];
  - devoluzione alle province dell'imposta sul reddito delle società e imposte sostitutive (*art. 75 bis, comma 3, st.*) [maggior gettito annuo previsto pari ad almeno 10 milioni];
  - devoluzione alle province dell'imposta sulle assicurazioni, escluse RCA, sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (*art. 2, comma 111, legge 191/2009*): è garantito il ritorno del carico fiscale sostenuto dai contribuenti trentini in occasione del versamento dei premi assicurativi [stima di un maggior gettito di circa 7,5 milioni annui];
  - devoluzione alle province del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e natanti (*art. 2, comma 110, legge 191/2009*): sono riassegnati alle province gli importi riscossi dalle società assicurative quale contributo al SSN versato con i premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti [dal 2010 la maggior entrata stimata è pari a 19,5 milioni annui];
- 4) l'attribuzione alle province di nuove funzioni o competenze:
- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi successivo punto 5.10;
  - alla *provincia di Trento* sono delegate - nel rispetto dell'articolo 33 della costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale e dei principi statutari sulla delega di funzioni statali - le funzioni esercitate dallo Stato relative all'università di Trento, compreso il relativo finanziamento (*art. 2, comma 122, legge 191/2009*);
  - la *provincia di Bolzano* (*art. 2, comma 123, legge 191/2009*) assume il finanziamento della libera università e del conservatorio Monteverdi di Bolzano, il finanziamento dei servizi di spedizione e recapito postale in territorio provinciale, il finanziamento di infrastrutture di competenza statale sul territorio provinciale (*art. 2, comma 123, legge 191/2009*);
  - ad *entrambe le province* sono delegate le funzioni in materia di ammortizzatori sociali (*art. 2, comma 124, legge 191/2009*): riguarda la gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare - tramite intese governative - anche avvalendosi dell'Inps (con facoltà di regolare la materia, nel rispetto dei principi statali, e con oneri a carico provinciale);
  - rioscimento alle province della competenza in materia di tributi locali (*art. 80. st.*);
  - disciplina transitoria: fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano le funzioni delegate, lo Stato continua ad esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome, a decorrere dal 1 gennaio 2010, come stabilito dall'art. 79, comma 1, lett. C, st. - → vedi successivo punto 5.10;
- 5) una nuova disciplina dei tributi propri (*art. 73, comma 1, e 1 bis, st.*):
- ampliamento facoltà istituzione: costituiscono tributi propri le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale;
  - ampliamento leva fiscale: facoltà di intervenire sulla disciplina di tributi statali (relativamente ai tributi per i quali lo Stato ne preveda la possibilità) per modificare aliquote, prevedere sanzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla legge statale;
- 6) una nuova disciplina sulla determinazione delle quote di tributi erariali devolute dallo stato (*art. 75 bis, st.*):
- vi sono ricomprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle province;
  - la determinazione delle quote è effettuata assumendo a riferimento indicatori e ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale;
  - la quantificazione dei gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive dei redditi da capitale (qualora non sia possibile utilizzare gli indicatori e i documenti idonei alla valutazione dei fenomeni economici) avviene sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul



PIL nazionale, da applicarsi al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istat;

7) un ampliamento - quindi - dei poteri di intervento in ambito tributario e dei margini di operatività della leva tributaria delle province, attraverso:

- l'ampliamento dei tributi propri (*art. 73, comma 1, e 1 bis, st.*);
- la facoltà di introdurre - entro determinati vincoli - variazioni delle aliquote, deduzioni, agevolazioni ed esenzioni, anche sui tributi compartecipati (*art. 73, comma 1 bis, st.*);
- la facoltà per le province di istituire nuovi tributi locali, nelle materie di propria competenza (*art. 80 st.*);
- nel caso di tributi istituiti con legge statale, la facoltà per la legge provinciale di consentire agli enti locali di modificare aliquote, introdurre agevolazioni e deduzioni e di prevedere criteri, termini e modalità di riscossione anche in deroga alla disciplina statale (*art. 80 st.*);

8) la definizione delle spettanze arretrate di competenza regionale o provinciale:

- sblocco e recupero su scala pluriennale della quota variabile (*art.2, comma 114, legge 191/2009*) per le quote già definite relative agli anni 2000 - 2005; definizione di tempi certi per il recupero progressivo delle erogazioni relative alle quote da definire (fino al 2009) [**per un totale di 2, 3 miliardi**];
- rimborso forfetario per oneri sostenuti dalle province per funzioni delegate dallo Stato: per le funzioni statali delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche, lo Stato verserà per il periodo 2003 - 2009 una quota forfetaria annua per provincia (*art.2, comma 112 e 113, legge 191/2009*) [**importo forfetario pari a 350 milioni per il periodo 2003 - 2009**];

9) l'espressa esenzione delle comunità locali della Provincia di Trento (istituite con l.p. n. 3 del 2006) dall'imposta sul reddito delle società (*art. 2, comma 115, legge 191/2009*);

10) la definizione delle modalità e dei limiti del concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà (*art. 79, comma 1 e 2, st.*):

- indicazione tassativa delle modalità e degli strumenti di tale concorso (*comma 1, art. 79, st.*). Il concorso avviene attraverso queste misure:
  - con la soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione, della quota variabile e delle assegnazioni su fondi statali di settore (*lett. a e b*) - → vedi precedente punto 1;
  - con l'assunzione di oneri relativi all'esercizio delle funzioni statali, anche delegate, definite di intesa con il governo (*lett. c*) ; → vedi precedente punto 5.4; e con il finanziamento di iniziative e progetti, relativi anche a territori confinanti, **complessivamente pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per ciascuna provincia**. L'assunzione di oneri opera comunque per l'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di importo inferiore a 40 milioni (*lett. c*); → vedi successivo punto 5.16;
  - con le modalità di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai contenuti del patto di stabilità (*lett. d*) → vedi successivo punto 5.11;
- esclusione dell'applicazione in ambito provinciale di ogni altra disciplina statale imposta alle altre regioni in attuazione degli obiettivi di perequazione e solidarietà (*art. 79, comma 4, st.*);
- l'intesa costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione anche per i fini della legge n. 42 del 2009; le misure del concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà possono essere modificate esclusivamente con la procedura dell'intesa ex art. 104 statuto;

11) la definizione di una disciplina specifica (procedura, contenuti e limiti) sul patto di stabilità interno (*art. 79, comma 1 e 2, st.*):

- è una delle misure del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi precedente punto 5.10;
- superamento del patto di stabilità basato sui tetti di spesa: d'ora in avanti gli obblighi vanno concordati con riferimento ai saldi di bilancio, da conseguire in ciascun periodo;
- dal 2010 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione della nuova disciplina dell'art. 79 st;
- competenza della provincia a stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e a provvedere alle funzioni di coordinamento degli enti locali, degli enti strumentali, delle università non statali, delle camere di commercio e degli altri enti ad ordinamento regionale o provinciale, finanziati dalla regione o dalla provincia;
- esclusione delle altre misure stabilite per le regioni (*art. 79, comma 4, st.*);
- obbligo della regione e delle province autonome di provvedere alle finalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite da specifiche disposizioni statali, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti

limiti alla rispettiva competenza legislativa;

- posto che è responsabile del governo finanziario di tutto il settore pubblico provinciale, si attribuisce alla provincia la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte di tutti i soggetti del patto di stabilità interno e il controllo successivo sulla loro gestione, con obbligo di notificare la Corte dei conti (*art. 79, comma 3, st.*);

12) la definizione di nuovi principi in materia di finanza locale (*art. 80 st.*):

- facoltà di istituire nuovi tributi locali, nelle materie di competenza provinciale (*art. 80, comma 1, st.*);
- nel caso di tributi locali istituiti con legge statale, la legge provinciale può consentire ai comuni di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori stabilite dalla normativa statale; facoltà per le province di disciplinare in deroga le modalità di riscossione (*art. 80, comma 1 bis, st.*);
- attribuzione alle province delle compartecipazioni al gettito e delle addizionali a tributi erariali assicurati dallo stato agli enti locali; se la legge dello stato dispone addizionali tributarie da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province, che individuano criteri, modalità e limiti della relativa disciplina (*art. 80, comma 1 ter, st.*);
- attribuzione alle province del controllo successivo sulla gestione degli enti locali, con obbligo di dare notizia degli esiti alla sezione locale della Corte dei conti (*art. 79, comma 3, st.*);

13) i controlli fiscali: ridefinizione delle regole di collaborazione con l'agenzia delle entrate (*art. 82 st.*) per condividere le scelte strategiche nel campo dell'evasione fiscale:

- le attività di accertamento dei tributi sul territorio provinciale sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti con intesa fra governo e provincia, tramite i conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali;

14) la determinazione dell'obbligo di adeguamento della normativa regionale e provinciale alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici - vedi la legge 31 dicembre 2009 n. 196 sulla riforma della contabilità statale - (*art. 83, st.*);

15) una nuova disciplina di tesoreria: dal 2011 si applica un nuovo meccanismo di accredito diretto e più veloce dei gettiti erariali spettanti alle province: introito diretto dei gettiti tributari versati dai contribuenti attraverso la contabilizzazione immediata delle entrate, con eliminazione del sistema attuale di intermediazione del Min. economia (*art. 2, comma 108, legge 191/2009*);

16) una disciplina specifica sugli interventi a favore di territori confinanti (*art. 2, commi 117 - 121, legge 191/2009*):

- è una misura del concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; → vedi precedente punto 5.10;
- per il finanziamento di progetti (anche pluriennali) per la valorizzazione dei territori confinanti con le due province, con risorse a loro carico;
- sono previsti accordi fra governo e ciascuna provincia, da stipulare previo parere delle regioni interessate;
- è stabilita la creazione di un apposito organismo di gestione, a carattere paritetico e presieduto da un rappresentante dello Stato, con il compito di definire gli obiettivi degli interventi, le caratteristiche dei contenuti dei progetti di sviluppo socio-economico da presentare da parte dei comuni e loro forme aggregative, le modalità di gestione degli interventi;
- [è stabilito un finanziamento pari a 40 milioni annui a carico di ciascuna provincia];

17) l'abrogazione di norme legislative superate dalla nuova disciplina finanziaria (*art. 2, comma 109, legge 191/2009*):

- sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), in conformità con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lett. f, della legge 5 maggio 2009, n. 42;

18) la previsione di una nuova fase di approvazione di norme di attuazione:

- per disciplinare (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 191/2009) quanto necessario a seguito della modificazioni del titolo Vi dello statuto (*art. 2, comma 116, legge 191/2009*);
- per disciplinare l'esercizio delle nuove funzioni delegate (*art. 2, comma 125, legge 191/2009*).

Nota bene

*Alcuni riferimenti argomentativi e gli importi contabili riportati in questo appunto sono stati dedotti da documenti tecnici acquisiti nell'istruttoria parlamentare della legge finanziaria, da documentazioni o informazioni rese disponibili dell'amministrazione della Provincia autonoma di Trento (in particolare dalla comunicazione resa dal Presidente della Provincia in Consiglio provinciale il 3 dicembre 2009, e dalle schede 'Il nuovo modello di finanza provinciale' del Dipartimento Affari finanziari, allegate alla comunicazione).*

## RELAZIONE TECNICA

I commi da 96 a 115, sulla base dell'accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 30 novembre 2009, procedono alla revisione dell'ordinamento finanziario delle predette autonomie speciali e disciplinano i tempi di erogazione di alcune partite pregresse maturate al 31 dicembre 2009, quali le quote variabili, il rimborso per le funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche (per entrambe le Province) e il rimborso per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico (per la Provincia di Bolzano). Viene previsto, inoltre, una modifica dei criteri di determinazione di alcune entrate già devolute alla regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Infine, è prevista l'attribuzione alle due Province di alcune funzioni di competenza statale.

In particolare, sono previste:

1. la soppressione della quota variabile;
2. la soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione;
3. la soppressione delle assegnazioni previste da leggi di settore;
4. l'assunzione di funzioni, con relativi oneri, di competenza statale, per un importo complessivo di 100 milioni annui;
5. l'assoggettamento al patto di stabilità interno espresso in termini di vincoli sul saldo finanziario.

Di contro, al fine di garantire alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il riconoscimento delle quote di gettito tributario di competenza del territorio regionale o provinciale, viene concordato che a decorrere dall'anno 2010:

1. l'IVA all'importazione sia attribuita alle Province sulla base dei consumi finali;
2. l'IVA interna sia riconosciuta anche alla Regione sulla base dei consumi finali;
3. l'IVA all'importazione di competenza regionale sia attribuita alle Province;
4. l'IRES e l'imposta sui redditi da capitale sia attribuita sulla base dell'incidenza sul PIL;
5. l'accisa venga riconosciuta su tutti i prodotti energetici e sulla base dei consumi;
6. siano razionalizzate le componenti di gettito connesse alle assicurazioni.

Gli effetti positivi sul saldo netto da finanziare derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo, stimabili, in via cautelativa, complessivamente in circa 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2010 e successivi, risultano in dettaglio illustrati nella seguente tabella:

<b>PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE TRENTO ALTO ADIGE</b>			
<b>REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO-EFFETTI POSITIVI SUL SALDO NETTO DA FINANZIARE</b> (valori in milioni di euro)			
<b>Maggiori spese per il bilancio statale:</b>	<b>TN</b>	<b>BZ</b>	<b>TAA</b>
- IVA all'importazione sulla base dei consumi finali 9/10 – comma 97, lett.e)	145,0	147,0	
- IRES e imposte sostitutive sui redditi da capitale – comma 97, lett. g)	10,0	75,0	
- Accisa oli minerali – comma 97, lett.f)	40,0	23,0	
- Soppressione IVA all'importazione Regione TAA sulla base del riscosso 0,5/10 – comma 97, lett. a)			-1,0
- IVA interna rideterminata per Regione TAA sulla base dei consumi finali 2/10 – comma 97, lett.b)			-30,0
- Contributo SSN RCA – comma 100	19,5	15,5	
- Assicurazioni – comma 101	7,5	21	
<b>TOTALE</b>	<b>222,0</b>	<b>281,5</b>	<b>-31,0</b>
<b>Riduzioni di spesa per il bilancio statale:</b>			
- Soppressione quota variabile – comma 97, lett.a)	280,0	301,0	
- Soppressione somma sostitutiva – comma 97, lett.h) e comma 99	320,0	337,0	
- Soppressione leggi di settore – comma 97, lett. h) e comma 99	90,0	62,0	
- Nuove funzioni da trasferire - commi 97, lett. h), e da 107 a 115	100,0	100,0	
<b>TOTALE RIDUZIONI DI SPESA</b>	<b>790,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0</b>
<b>Effetti positivi sul saldo netto da finanziare</b>	<b>568,0</b>	<b>518,5</b>	<b>31,0</b>

**Totale**

**1.117,5**

In via prudenziale, tali effetti vengono consolidati negli anni.

Sempre con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, occorre segnalare che il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico per gli anni 2010 e successivi, stabilito dal comma 103 forfettariamente in 250 milioni annui, in realtà determinerebbe un risparmio, ove si consideri che lo stesso è stato fissato nell'ultima intesa Stato/Provincia di Bolzano in 264 milioni per l'anno 2005. Tale effetto non è però in via prudenziale rilevato.

Gli effetti sull'indebitamento netto sono stimati tenendo conto delle nuove regole per il patto di stabilità interno contenute nel comma 97, lett.h), che pongono a base degli accordi di cui al comma 6 dell'articolo 77-ter del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non più il limite alla spesa, ma il limite all'evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista. E' stato altresì considerato che, ai sensi del predetto comma 97, gli effetti delle disposizioni sul nuovo ordinamento devono essere scontati anche in termini di indebitamento netto. Inoltre, si è tenuto conto della circostanza che, a decorrere dall'anno 2010, a fronte degli effetti negativi sui bilanci delle Province autonome di Trento e di Bolzano in termini di saldo netto da finanziare (1.117,5 milioni) discendenti dall'applicazione dei commi 97, 99, 100 e 101 lo Stato, ai sensi del comma 102, si impegna ad erogare 100 milioni annui a titolo di rimborso delle deleghe in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, catasto, opere idrauliche e collocamento al lavoro, mentre, ai sensi dei commi 103 e 104, si impegna ad erogare in dieci annualità le quote variabili maturate dal 2000 al 2009 (per entrambe le Province) e 100 milioni annui a titolo di arretrati per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico (per la provincia di Bolzano) dovuti fino all'anno 2009. Gli importi arretrati costituiscono un flusso di liquidità che, in via prudenziale, è stato considerato possa essere destinato ad erogazioni di spese in conto capitale e, quindi, con impatto sul saldo di competenza mista.

Pertanto, gli effetti positivi sull'indebitamento netto possono essere così stimati:

<b>PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE T.A.A.</b>	
<b>REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO E REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI – EFFETTI POSITIVI SULL'INDEBITAMENTO NETTO (valori in milioni di euro)</b>	
TOTALE commi 97-99-100-101 e da 107 a 115 (revisione ordinamento dal 2010)	1.117
Comma 102 (erogazione annuale arretrati al 2009 deleghe viabilità, motorizz., catasto, ecc..)	-100
Comma 103 (erogazione annuale arretrati al 2009 delega ordinamento scolastico)	-100

Comma 104 (erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile)	-417
<b>Effetti positivi sull'indebitamento netto</b>	<b>500,0</b>

Il comma 107, sempre sulla base dell'accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 30 novembre 2009, attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano il finanziamento degli interventi per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni confinanti.

Il previsto intervento annuo per ciascuna Provincia di 40 milioni annui è già compreso nell'importo di 100 milioni annui di cui al comma 97, lett. h), che ha sostituito l'articolo 79 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con l'introduzione al comma 1, tra l'altro, della lettera c) e, quindi, l'impatto sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto sono già valutati nell'ambito del predetto comma 97, lett. h).

I commi 112, 113, 114 e 115, sempre sulla base del citato accordo del 30 novembre 2009, attribuiscono alle province autonome di Trento e Bolzano le funzioni in materia di Università, ammortizzatori sociali, programmi Rai in lingua ladina, ecc.

I riflessi finanziari sono già compresi nell'importo di 100 milioni annui di cui al comma 97, lett. h), che ha sostituito l'articolo 79 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, con l'introduzione al comma 1, tra l'altro, della lettera c) e, quindi, l'impatto sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto sono già valutati nell'ambito del predetto comma.

I commi 96, 98, 105, 106, 108, 109 110 e 111 non producono effetti finanziari, in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto.

In particolare, il comma 105 dispone che alle Comunità costituite nella provincia autonoma di Trento si applica l'esenzione dall'IRES.

In via generale si evidenzia come - ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3/2006 di Trento - le comunità in questione siano enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge provinciale.

Nonostante la dichiarata natura di ente pubblico locale, secondo l'Amministrazione (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 386 del 20/12/2007) tali "comunità", non rientrano tra gli enti esclusi dall'IRES ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del T.U.I.R., in quanto non sono esattamente identificabili con alcuno dei soggetti ivi elencati. Ne consegue, pertanto, che la proposta in oggetto

riveste natura novativa e non interpretativa: in quanto tale, essa è potenzialmente in grado di generare effetti negativi in termini di gettito.

Tuttavia, trattandosi di comunità di recente istituzione e che svolgono un'attività quasi esclusivamente istituzionale, tesa al perseguimento di finalità pubbliche, si ritiene irrilevante l'effetto derivante dalla disposizione in esame, come peraltro confermato dalle elaborazioni effettuate presso l'Anagrafe tributaria.

Pertanto, dalla disposizione in esame non derivano variazioni di gettito rispetto alle previsioni dell'IRES iscritte in bilancio.

Il comma 117 prevede l'integrazione dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni delle minori entrate ICI sull'abitazione principale, attualmente pari a 2.864 milioni di euro per l'anno 2008 e a 2.604 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, per un importo di 156 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

In particolare, tali importi sono stati determinati prendendo a riferimento le certificazioni trasmesse, negli anni 2008 e 2009, dai comuni al Ministero dell'Interno in applicazione del comma 32 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dalle quali risulta che le predette minori entrate certificate nell'anno 2008 e relative all'anno 2007 ammontano a 3.020 milioni di euro; quelle certificate nell'anno 2009 sulla base dei dati 2008 sono invece pari a 3.364 milioni di euro.

Conseguentemente, per l'anno 2008, al fine di consentire al Ministero dell'Interno di procedere al rimborso integrale delle minori entrate certificate da ciascun comune, con la norma in esame si dispone l'integrazione dello stanziamento in questione della somma pari alla differenza tra il dato certificato e la somma stanziata e, cioè, 156 milioni di euro (3.020-2.864 milioni di euro).

A decorrere dall'anno 2009, invece, a fonte di una esigenza di integrazione pari a 760 milioni di euro (3.364-2.604 milioni di euro), si prevede un'integrazione di 700 milioni di euro rinviando a successivi provvedimenti legislativi l'individuazione della residua quota di 60 milioni di euro.

Il comma 118 non produce effetti finanziari.



INSERIRE PDF EMENDAMENTO 21877

**Subemendamenti all'emendamento 2.1877 del relatore concernenti l'art.2, commi 96-115.**

*All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 97, lettera c), sopprimere il numero 2).*  
**0. 2. 1877. 327.**Causi, Fluvi.

*All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 100, primo periodo, dopo le parole: Trento e di Bolzano, aggiungere le parole: e nella regione Valle d'Aosta.*

*Conseguentemente al comma 242, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.*

**0. 2. 1877. 14.**Nicco, Zeller, Brugger.

inserire pdf seduta 6/12/2009

## **Servizio bilancio della Camera dei Deputati**

### **Verifica delle quantificazioni**

#### **A.C. 2936 legge finanziaria 2010**

**Emendamenti del Governo 2.1375 (nuova formulazione), 2.1379; 2.1382; 2.1384**

**(nuova formulazione), 2.1385; 2.1386**

**N. 141-3 dicembre 2009**

#### ARTICOLO 2, commi da 96 a 116

##### Revisione ordinamento finanziario province di Trento e Bolzano

Gli effetti finanziari delle norme in esame sono considerati dalla relazione tecnica sia analiticamente (sul punto si rinvia alle schede successive, dedicate ai singoli commi) sia nel loro complesso.

A tale proposito la RT riporta le seguenti tabelle, la prima delle quali recante un'esposizione degli effetti positivi delle predette norme con riferimento al saldo netto da finanziare. Nella tabella sono riportati distintamente gli effetti riguardanti le province di Trento (TN) e di Bolzano (BZ) e la regione Trentino-Alto Adige (TTA):

**Tabella 1****PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE TRENINO ALTO ADIGE****REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO****EFFETTI POSITIVI SUL SALDO DA FINANZIARE***(valori in milioni di euro)*

<b>Maggiori spese per il bilancio statale:</b>	<b>TN</b>	<b>BZ</b>	<b>TAA</b>
- IVA all'importazione sulla base dei Consumi finali 9/10 - comma 97, lett.e)	145,0	147,0	
- IRES e imposte sostitutive sui redditi da capitale – comma 97, lett.f)	10,0	75,0	
- Accisa oli minerali – comma 97, lett. f)	40,0	23,0	
- Soppressione IVA all'importazione Regione TAA sulla base del riscosso 0,5/10 – comma 97, lett.a)			-1,0
- IVA interna rideterminata per Regione TAA sulla base dei consumi finali 2/10 – comma 97, lett. b)			-30,0
- Contributo SSN RCA – comma 100	19,5	15,5	
- Assicurazioni – comma 101	7,5	21	
<b>TOTALE</b>	<b>222,0</b>	<b>281,5</b>	<b>-31,0</b>
<b>Riduzioni di spesa per il bilancio statale:</b>			
- Soppressione quota variabile – comma 97, lett. a)	280,0	301,0	
- Soppressione somma sostitutiva – comma 97, lett. h) e comma 99	320,0	337,0	
- Soppressione leggi di settore – comma 97, lett. h) e comma 99	90,0	62,0	
- Nuove funzioni da trasferire – commi 97, lett. h), e da 107 a 115	100,0	100,0	
<b>TOTALE RIDUZIONI DI SPESA</b>	<b>790,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0</b>
<b>Effetti positivi sul saldo netto da finanziare</b>	<b>568,0</b>	<b>518,5</b>	<b>31,0</b>

<b>Totale effetto annuale positivo netto (SNF)</b>	<b>1.117,5</b>
--	----------------

In base alla tabella, quindi, l'effetto positivo annuale in termini di saldo netto da finanziare ammonta complessivamente a 1.117,5 milioni di euro.

La tabella successiva espone gli effetti positivi delle predette norme con riferimento all'indebitamento netto:

<b>Tabella 2</b>	
<b>PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE T.A.A.</b>	
<b>REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO E REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI-</b>	
<b>EFFETTI POSITIVI SULL'INDEBITAMENTO NETTO</b>	
<i>(Valori in milioni di euro)</i>	
TOTALE commi 97-99-100-101 e da 107 a 115 (revisione ordinamento dal 2010)	1.117
Comma 102 (erogazione annuale arretrati al 2009 deleghe viabilità, motorizz., catasto, ecc..)	-100
Comma 103 (erogazione annuale arretrati al 2009 delega ordinamento scolastico)	-100
Comma 104 (erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile)	-417
<b>Effetti positivi sull'indebitamento netto</b>	<b>500,0</b>

La RT riporta infine, nell'ambito di una tabella che espone il quadro generale degli effetti relativi concernenti il Fondo di cui all'articolo 3, comma 7, del disegno di legge finanziaria 2010, la seguente indicazione (effetti positivi dei commi 96-115 sui tre saldi di finanza pubblica):

<b>Tabella 3</b>						
<i>(Valori in milioni di euro)</i>						
	<b>Saldo netto da finanziare</b>			<b>Indebitamento netto e fabbisogno</b>		
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Somme derivanti dai commi 96-115	1.000	1.000	1.000	500	500	500

**Al riguardo** si osserva che, con riferimento al saldo netto da finanziare, la tabella che riepiloga gli effetti positivi derivanti dalle disposizioni in esame (tabella 3) sembrerebbe includere nell'ambito dei predetti effetti soltanto una parte del complesso delle somme che vengono indicate dalle precedenti tabelle 1 e 2 come effetti positivi sui saldi di bilancio e di indebitamento netto: mentre, infatti, le tabelle 1 e 2 indicano un effetto positivo annuo pari a 1.117 milioni, la tabella 3 sembra ascrivere alle medesime norme un effetto positivo inferiore, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

## ARTICOLO 2, commi 96-99

### Revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige

**Le norme** apportano una serie di modifiche alla disciplina inerente alle relazioni finanziarie fra lo Stato e le amministrazioni stesse. Fra le altre disposizioni, si segnalano in particolare le seguenti:

- la soppressione della compartecipazione IVA sulle importazioni attualmente spettante alla regione, pari a 0, 5 decimi (comma 97, lettera a);
- attribuzione alle province delle tasse automobilistiche, in qualità di tributo proprio, e contestuale soppressione della compartecipazione ai 9/10 delle tasse di circolazione (comma 97, lettera a) e lettera c) punto 1);
- la modifica del criterio di attribuzione della compartecipazione IVA alla regione (al netto di quella sulle importazioni), che passa dal criterio del riscosso sul territorio a quello commisurato ai consumi del territorio (comma 98, lettera b);
- l'incremento di 5 decimi (da 4 a 9 decimi) della compartecipazione all'IVA sulle importazioni spettante alle province autonome (comma 97, lettera e);
- l'attribuzione alle province dei 9/10 delle accise sui prodotti energetici diversi da benzina, oli da gas per autotrazione e gpl per autotrazione (comma 97, lettera e);
- l'estensione ai tributi di spettanza regionale del principio, già previsto per le province, in base al quale le entrate spettanti si intendono inclusive di quelle afferenti gli ambiti territoriali regionali e provinciali ma riscosse fuori dal rispettivo territorio (comma 97, lettera a) e g), punto 1);
- la definizione del principio di territorialità dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, da attribuire sulla base del rapporto fra il PIL dei territori in questione e quello nazionale (comma 97, lettera g, punti 2 e 3);
- la soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore (comma 97, lettera h), alinea lettera a) e comma 99);
- la previsione dell'obbligo, da parte di ciascuna provincia, di assumere a proprio carico gli oneri relativi all'esercizio di funzioni statali da definire, anche relative ai territori confinanti, per un importo pari a 100 mln di euro annui per ciascuna provincia, a decorrere dal 2010 (comma 97, lettera h), alinea lettera c);
- a decorrere dal 2010 è prevista la ridefinizione degli obiettivi del patto per la regione e le province autonome, fermo restando il loro ammontare complessivo, con riferimento ai saldi

di bilancio. Tali obiettivi sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi, in termini di indebitamento netto, derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo.

**La relazione tecnica** si limita a riepilogare il contenuto delle disposizioni sopra indicate, rimandando, per la quantificazione dei relativi effetti, alla tabella riportata all'inizio della scheda riferita al complesso delle disposizioni relative al Trentino- Alto Adige.

**Al riguardo** si segnala in via preliminare che la relazione tecnica non fornisce gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di ciascuna voce indicata nella citata tabella.

In merito agli effetti attribuiti a ciascuna voce, appare in primo luogo necessario acquisire chiarimenti in merito alla relativa corrispondenza con le disposizioni effettivamente inserite nell'emendamento. Ad un primo sommario esame, sembrerebbero infatti emergere alcune possibili discrasie:

- con riferimento alla modifica dei criteri alla base del patto di stabilità interno per la regione e le province autonome, si segnala che la formulazione letterale della norma (prevista al comma 97, lettera h), capoverso lettera d), punto 3), prevedendo che le predette amministrazioni tengano conto degli "effetti positivi derivanti dal presente articolo" non sembra assicurare con certezza la possibilità di computare ai fini dell'indebitamento netto gli effetti quantificati.

Il riferimento al "presente articolo", sembra infatti riguardare il solo articolo 79 dello Statuto, come modificato dalla lettera h del comma 97 dell'emendamento in esame, e quindi non fa riferimento alle altre disposizioni contenute in altre parti dell'emendamento. Inoltre, il riferimento ai soli "effetti positivi" sembra consentire alle amministrazioni di escludere gli effetti negativi, salvo che non debba intendersi "effetti positivi netti". Anche in tale ultimo caso rimarrebbero margini di incertezza, in quanto, sulla base della relazione tecnica, dall'emendamento non sembrano derivare effetti positivi netti per le amministrazioni in questione, bensì effetti negativi netti;

- con riferimento alla soppressione della quota variabile (comma 97, lett. a), cui la RT attribuisce un effetto di risparmio, si segnala che il primo comma dell'art. 75-bis dello Statuto introdotto alla lettera g) del comma 97 dell'emendamento in esame, sembrerebbe mantenere tale quota variabile che viene anzi estesa a tutte le partecipazioni regionali e provinciali, laddove precedentemente era prevista solo con riferimento alle partecipazioni provinciali;
- la relazione tecnica non effettua alcuna quantificazione con riferimento alle tasse di circolazione, precedentemente attribuite alle province per i 9/10, e ora attribuite integralmente quale tributi propri, alle province stesse. Sembrerebbe conseguire la perdita di gettito per l'erario pari a 1/10 delle tasse di circolazione.

Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in merito a taluni profili di quantificazione, che sembrano evidenziare possibili aspetti problematici. In particolare:

- la quantificazione operata con riferimento alla soppressione della partecipazione della regione all'IVA sulle importazioni (0,5 decimi) non sembra coerente con quella operata con riferimento all'incremento di 5 decimi della medesima partecipazione a favore delle province.



A fronte di un ammontare complessivo di 292 mln attribuito alle province, pari ai 5/10 dell'IVA sulle importazioni del loro territorio, risulterebbe che il valore di un decimo dovrebbe ammontare a circa 58 mln (un quinto del predetto importo) e mezzo decimo a circa 30 mln. La RT indica invece un importo di 1 mln;

- non sono forniti elementi in merito alla dinamica dei tributi devoluti: si segnala infatti che, mentre le voci di risparmio corrispondono, in parte, a voci di spesa con stanziamenti in bilancio non soggetti a forte dinamica, il gettito dei maggiori devoluti appare fortemente dinamico, potendo determinare riduzioni di gettito progressivamente crescenti per l'erario oltre il primo triennio di applicazione;

- con riferimento ai risparmi conseguenti alle funzioni trasferite, si osserva che andrebbero acquisiti elementi di quantificazione: infatti, in particolare nei primi esercizi, l'accollo di funzioni da parte della regione potrebbe non determinare rilevanti risparmi di spesa per l'amministrazione centrale per la rigidità delle spese di personale e fisse inerenti le funzioni trasferite.

## ARTICOLO 2, commi 100 e 101

### Attribuzione alle province di Trento e Bolzano di tributi sui premi assicurativi

Le norme dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 2010:

- ..... il contributo al Servizio sanitario nazionale a valere sui premi RC<sup>[36]</sup> auto sia devoluto alle province autonome di Trento e di Bolzano per gli intestatari di veicoli residenti, rispettivamente, nel territorio delle predette province (comma 100);
- ..... l'imposta sulle assicurazioni, esclusa la RC auto, sia attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi (comma 101).

**La relazione tecnica** indica i seguenti effetti negativi (maggiori spese), su base annua, sul saldo netto da finanziare:

*(milioni di euro)*

	<b>TRENTO</b>	<b>BOLZANO</b>
Comma 100 (Contributo SSN RCA)	19,5	15,5
Comma 101 (Assicurazioni)	7,5	21

Sempre con riferimento al saldo netto da finanziare, la RT include i commi in esame nell'ambito di un insieme di norme [comma 97, lettera *h*), e commi da 107 a 115] alle quali sono ascritti effetti positivi (riduzioni di spesa), su base annua, pari a:

(milioni di euro)

	<b>TRENTO</b>	<b>BOLZANO</b>
Comma 97 lett. h) Commi da 107 a 115 (Nuove funzioni da trasferire)	100	100

Con riferimento al saldo di indebitamento netto, la RT[37] include i commi in esame nell'ambito di un insieme di norme (commi 97, 99, 100, 101 e commi da 107 a 115) alle quali sono ascritti effetti positivi su base annua pari a 1.117 milioni di euro.

**Al riguardo** si osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti finanziari ascritti alle norme in esame.

#### ARTICOLO 2, comma 102

##### Rimborso deleghe alle Province di Trento e Bolzano

**La norma** dispone il rimborso alle Province autonome di Trento e Bolzano delle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione civile, catasto, opere idrauliche e collocamento al lavoro in misura pari a 50 milioni di euro per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi. Tale rimborso è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

**La relazione tecnica** ascrive alla norma un effetto oneroso sui saldi di fabbisogno e indebitamento in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull'indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell'emendamento in esame che pone un limite all'evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa. Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull'indebitamento netto.

**Nulla da osservare** al riguardo.

#### ARTICOLO 2, comma 103

##### Rimborso alla provincia di Bolzano per esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico

**La norma** dispone quanto segue:

- il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal d.lgs. n. 434/1996, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
- le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e, per gli anni dal 2006 al 2009, sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.

La **relazione tecnica** segnala che, con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico per gli anni 2010 e successivi, stabilito ferretariamente in 250 milioni annui, determina in realtà un risparmio in quanto lo stesso è stato fissato nell'ultima intesta Stato/Provincia di Bolzano in 264 milioni per l'anno 2005. In via prudenziale, però, tale effetto non viene rilevato.

L'effetto di spesa di 100 milioni annui a decorrere dal 2010 è contabilizzato nel **prospetto riepilogativo** degli effetti delle disposizioni dell'emendamento in esame relative alle province autonome di Trento e Bolzano e regione Trentino Alto Adige.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa annuo.

Per quanto attiene all'indicato risparmio di 14 milioni annui, non scontato nei prospetti riepilogativi, sarebbe utile conoscere se lo stesso viene calcolato rispetto ad un importo di 264 milioni annui di spesa già scontato negli andamenti tendenziali.

#### Comma 104

##### Erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile

**La norma** impegna lo Stato a corrispondere con cadenza annuale dal 2010 le quote variabili maturate dal 2009 riguardanti il gettito dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'importazione, afferente l'ambito territoriale della regione, ai sensi dell'articolo 78 del DPR n. 670 del 1972. Le quote maturate sino al 2005 sono definite entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria in esame, mentre le quote relative agli anni dal 2005 al 2009 sono definite entro il 2010.

**La relazione tecnica** ascrive al comma 104, ai fini dei saldi di finanza pubblica un effetto oneroso valutato in **417 milioni di euro** per il 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull'indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell'emendamento in esame che pone un limite all'evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa. Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull'indebitamento netto.

**Al riguardo** si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione circa i dati alla base del calcolo dell'ammontare delle somme pregresse oggetto dell'erogazione.

#### Comma 105

##### Esclusione dall'IRES delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento

**Normativa vigente:** L'articolo 74, comma 1, del TUIR, prevede che non siano assoggettati all'imposta sulle società gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori del demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni.

**La norma** prevede che alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006[38], si applichi la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del TUIR e che, pertanto, tali Comunità non siano assoggettate all'IRES.

**La relazione tecnica** precisa che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della citata legge provinciale n. 3 del 2006, le suddette Comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato dall'articolo 12, comma 2, della medesima legge provinciale.

La relazione rileva, altresì, che, nonostante la dichiarata natura di ente pubblico locale, in base alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 386 del 20 dicembre 2007, tali Comunità non rientrano tra gli enti esclusi dall'IRES ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del TUIR, in quanto non sono esattamente identificabili con nessuno dei soggetti tassativamente elencati in tale disposizione.

Ne consegue, pertanto, che la norma in esame riveste natura innovativa e non interpretativa e, in quanto tale, è potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi in termini di gettito.

Tuttavia, trattandosi di enti di recente istituzione che svolgono un'attività quasi esclusivamente istituzionale, si ritiene irrilevante l'effetto derivante dalla loro esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta, come confermato da elaborazioni effettuate presso l'Anagrafe tributaria. Pertanto, dalla norma non derivano variazioni di gettito IRES rispetto alle previsioni iscritte in bilancio.

**Nulla da osservare** a riguardo, in considerazione degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica.

#### ARTICOLO 2, commi da 112 a 115

##### Delega di funzioni alle province di Trento e Bolzano in materia di Università, cassa integrazione, disoccupazione e mobilità

**La norme** dispongono quanto segue:

- la provincia autonoma di Trento esercita le funzioni relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia (comma 112);
- la provincia autonoma di Bolzano assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per l'Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano (comma 113);
- sono delegate alle Province autonome di Trento e Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, con la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di specifici accordi. Il relativo onere è a carico delle Province medesime (comma 114);
- lo Stato continua ad esercitare le funzioni delegate in esame, fino all'emanazione delle norme di attuazione, restando ferma l'assunzione degli oneri a carico delle province (comma 115).

La **relazione tecnica** afferma che i riflessi finanziari relativi alle norme descritte sono già compresi nell'importo di 100 milioni annui per provincia, di cui al comma 97, lett. *h*) dell'emendamento in esame e che, pertanto, l'impatto sul saldo netto da finanziare e sull'indebitamento netto sono già valutati nell'ambito del predetto comma.

**Al riguardo**, pur rilevando che l'onere appare configurato come limite di spesa, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, andrebbero forniti elementi volti a suffragare la compatibilità dell'importo medesimo rispetto agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni trasferite.

# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di

Progetti di legge

Finanziaria 2010

Legge 23 dicembre 2009, n. 191

*Schede di lettura*

n. 246/5

5 febbraio 2010

(...)

Articolo 2, commi 106-125

*(Revisione ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige)*

106. Le disposizioni recate dai commi da 107 a 125 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

107. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono abrogati la lettera d) del comma 2 dell'articolo 69, la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;

b) all'articolo 69, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

c) all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale»;

d) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – 1. La regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti»;

e) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali»;

f) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente:

«f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati»;

g) dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. – 1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla regione e alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica»;

h) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

«Art. 79. – 1. La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi;

d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilità interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5»;

i) dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nelle materie di competenza le province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.



1-ter. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio»;

l) l'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 82. – 1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia e il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali»;

m) all'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici».

108. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

109. A decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i rapporti giuridici già definiti.

110. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il contributo di cui all'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e a effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

111. In applicazione dell'articolo 75-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotto dal comma 107, lettera g), del presente articolo, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

112. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia autonoma per gli anni 2003 e successivi ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010.

113. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e quelle per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

114. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dall'anno 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

115. Alle comunità costituite nella provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, introdotte dalla presente legge.

117. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera *h*), del presente articolo, le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

118. Ai fini dell'attuazione del comma 117 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

*a*) due rappresentanti del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, su indicazione del Ministro stesso;

*b*) un rappresentante del Ministro per i rapporti con le regioni;

*c*) un rappresentante del Ministro dell'interno;

*d*) un rappresentante della provincia autonoma di Trento;

*e*) un rappresentante della provincia autonoma di Bolzano;

*f*) un rappresentante per ciascuna delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117.

119. L'organismo di indirizzo di cui al comma 118 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 117.

120. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro per i rapporti con le regioni e il Ministro dell'interno, previo parere delle regioni a statuto ordinario di cui al comma 117 e d'intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

*a*) stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 117, oltre ai singoli comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

*b*) stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

*c*) disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano;

*d*) nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti e organi rappresentati;

*e*) disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 118, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

*f*) determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 117, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

g) stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

h) stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

i) stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

l) disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 118; i suddetti organi sono composti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

122. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima provincia autonoma a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, relative all'università degli studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della provincia autonoma di Trento secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

123. La provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Libera università di Bolzano, i costi di funzionamento del conservatorio «Claudio Monteverdi» di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale e al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano.

124. Sono delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico delle province autonome secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

125. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 122, 123 e 124, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, secondo quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 79 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come sostituito dal comma 107, lettera h), del presente articolo.

I **commi da 106 a 125** adeguano l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*. Le disposizioni in esame, in conformità a quanto dispone l'articolo 104 dello statuto speciale di autonomia (DPR 670/1972), costituiscono il contenuto dell'accordo sottoscritto in proposito tra il Governo, la regione e le due province autonome in data 30 novembre 2009[186].

Come esplicitamente dichiarato dal **comma 106**, la disciplina introdotta costituisce modifica dell'ordinamento finanziario delle due province autonome e della regione ai sensi dell'articolo 104 dello statuto di autonomia (DPR 670/1972), norma che prevede espressamente la possibilità di modificare le disposizioni concernenti la finanza della regione e delle province, contenute nel Titolo VI dello statuto (articoli da 69 a 86) e nell'articolo 13 con legge ordinaria dello Stato previo 'accordo' – per quanto di rispettiva competenza - con la regione o con la provincia.

**In sintesi**, l'adeguamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome ai principi di federalismo fiscale posti con la legge n. 42/2009 concerne:

- A. modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali** della Regione e delle Province; IVA, IRES, Tasse automobilistiche, accise sui prodotti petroliferi, assicurazione RCA, soppressione della partecipazione in quota variabile e di quote nella ripartizione di fondi settoriali (comma 107, lettere da *a*) a *g*); lettera *h*) nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettere *a*) e *b*); lettera *i*) e lettera *l*); commi 110 e 111);
- B. nuova disciplina di tesoreria** per il riversamento delle somme rivenienti dalle partecipazioni erariali spettanti alla Regione e alle province autonome (comma 108);
- C. riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome** come quote non versate sino all'esercizio 2009 (commi 112, 113 e 114);
- D. Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale** (art. 27 della legge n. 42/2009) attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali (comma 109) e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato (commi 122-125) e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti per un valore complessivo di 200 milioni di euro annui (comma 107, lettera *h*), nuovo testo dell'articolo 79 dello Statuto, comma 1, lettera *c*); commi 117-121);
- E. regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento** dalla legge provinciale n. 3 del 2006 (comma 115).

#### **A. - Modifiche alla disciplina dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali della Regione e delle Province autonome**

Il **commi 107, 110 e 111** apportano modifiche, a decorrere **dal 1° gennaio 2010**, alle disposizioni contenute negli articoli dello statuto (DPR 670/1972) concernenti i seguenti temi:

## **Imposta sul valore aggiunto (IVA)**

La revisione della disciplina della compartecipazione al gettito dell'IVA, è così articolata:

- ..... le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2009 (art. 75, lettere *d*) ed *e*) e articolo 78, comma 1, dello Statuto speciale) attribuivano alle province autonome:
  - i 7/10 dell'IVA “interna” (*rectius*, esclusa quella relativa all'importazione), al netto dei rimborsi effettuati;
  - i 4/10 dell'IVA all'importazione riscossa nel territorio regionale;
  - un ulteriore valore massimo di 4/10 dell'IVA all'importazione come ‘quota variabile’, commisurata (anche) alle spese per investimenti effettuate dallo Stato negli altri territori della Repubblica.

La revisione apportata dal **comma 107, lettere a), b) ed e)**:

- sopprime la ‘quota variabile’ e contestualmente **eleva a 9/10 il gettito dell'IVA all'importazione spettante alle due province autonome modificandone però la base di calcolo**: da quota sui versamenti effettuati nel territorio, a percentuale determinata in base ai consumi attribuiti dall'ISTAT al territorio di ciascuna delle due province;
- ..... resta **invariata l'attribuzione dei 7/10 dell'IVA generale** disposta dalla lettera d) comma 1 dell'articolo 75 dello Statuto;
- ..... viene modificata la compartecipazione IVA spettante alla **regione Trentino-Alto Adige**:
  - è soppressa la compartecipazione di 0,5 decimi dell'IVA all'importazione riscossa nel territorio della Regione (la lettera a) del comma 107 in esame abroga la lett. d) del comma 2 dell'articolo 69 dello statuto);
  - modifica la modalità di determinazione della **compartecipazione di 2/10 del gettito dell'IVA generale** – già spettante alla regione, ora calcolata sulla base dei consumi finali (la lettera b) del comma 107 in esame modifica l'art. 69, comma 2, lett. b) dello statuto).

## **Accise sui prodotti energetici**

La **lettera f) del comma 107** aggiorna la definizione del tributo erariale presente nello statuto ancora come ‘imposta di fabbricazione’, nel termine attuale di ‘accisa’, già spettante alle province nella misura dei 9/10 sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti erogati negli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province e la **estende**, nella medesima misura, agli **altri prodotti energetici** consumati nel territorio di ciascuna provincia (art. 75 statuto, comma 1, lett. f)).

## **Istituzione della Tassa automobilistica provinciale e autonomia tributaria delle Province autonome**

La **lettera a) del comma 107** abroga la disposizione che attribuiva alle province i 9/10 delle tasse di circolazione relativa ai veicoli immatricolati nei rispettivi territorio (art. 75. co. 1 lett. b) e, contemporaneamente, la **lettera c)** definisce **tributo proprio delle province la tassa automobilistica** istituita con legge dalle stesse, al pari di quanto avviene nelle regioni a statuto ordinario, aggiungendo un periodo al comma 1 dell’articolo 73 dello statuto – norma che dà facoltà alle province di istituire tributi propri.

In sostanza viene inserito nello statuto quanto era già avvenuto di fatto, attraverso la possibilità conferita alle province di istituire tributi propri dall’articolo 3 del D.Lgs. 268/1992. La norma dispone infatti che la regione e le province possono «istituire nelle materie di rispettiva competenza tributi e contributi corrispondenti a quelli di competenza delle regioni a statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano». La tassa è stata istituita in entrambe le province a decorrere dal 1° gennaio 1999. Da tale data nel territorio delle due province autonome non è stata più applicata la compartecipazione della tassa automobilistica erariale ex DPR 39/1953.

La **lettera c)**, inoltre, aggiunge un comma all’articolo 73 dello statuto che dà facoltà alle province, in relazione ai **tributi erariali** per i quali lo Stato ne prevede la possibilità di modificare aliquote, disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale.

La **lettera i)** specifica (ed amplia) la competenza concorrente che l’articolo 80 dello statuto attribuisce alle province autonome in materia di **finanza locale**. Le province autonome possono:

- ..... istituire nuovi tributi locali connessi alle materie di propria competenza;
- ..... disciplinare tributi locali istituiti dallo Stato consentendo agli enti del proprio territorio di modificare aliquote, introdurre esenzioni, detrazioni, deduzioni, il tutto nei limiti massimi posti dalla legge dello Stato e possono prevedere diverse modalità di riscossione del tributo, anche in deroga alla legge dello Stato;
- ..... disciplinare diversamente addizionali tributarie istituite dallo Stato per gli enti locali, rispettando finalità e limiti posti dalle legge dello Stato;
- ..... per il rispettivo territorio esse sono destinatarie delle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e delle addizionali che lo Stato attribuisce agli enti locali.

La **lettera l)** sostituisce l'articolo 82 dello Statuto speciale, articolo che regola la **partecipazione della Regione e delle Province autonome alla attività di accertamento delle imposte erariali sul rispettivo territorio**. L'attuale disciplina basata sulla informazione e comunicazione reciproca è sostituita da una effettiva collaborazione dell'amministrazione tributaria regionale con quella statale attraverso obiettivi ed accordi definiti tra le province e le agenzie fiscali.

**I commi 110 e 111 riguardano i proventi dei tributi e contributi posti sulle assicurazioni.**

Il **comma 110** attribuisce alle province autonome il **contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile** per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sostitutivo delle azioni spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

Il **comma 111** modifica le modalità di determinazione delle **restanti imposte sulle assicurazioni** – già spettanti alle province autonome per effetto della formula residuale contenuta nello statuto<sup>[187]</sup> – per renderla coerente con la disposizione sulle entrate riscosse fuori dal territorio introdotta dalla lettera g) del comma 107. Poiché queste imposte sono contabilizzate dalle imprese di assicurazione prevalentemente su altra parte del territorio nazionale e non sono direttamente riferibili al territorio delle province autonome, l'ammontare spettante a quest'ultime è determinato in base alla distribuzione provinciale dei premi secondo le rilevazioni accertate dall'ISVAP.

### **Entrate riscosse fuori dal territorio della Regione Trentino-Alto Adige**

Viene **riscritta la disciplina** in base alla quale si determina il gettito dei tributi erariali spettante alla Regione o alle Province autonome; somme il cui presupposto di imposta si è determinato nei rispettivi territori ma che sono versate o riscosse altrove.

La **lettera a)** del comma 107 in esame abroga la disposizione che attribuiva, in relazione alle entrate spettanti alle province elencate nell'articolo 75 dello statuto, quelle afferenti all'ambito provinciale ma che affluivano ad uffici fuori dal territorio provinciale (art. 75, co. 2). La norma viene riscritta dalla **lettera g)** che introduce nello statuto l'**articolo 75-bis**. Il nuovo articolo dispone:

- ..... nell'ammontare delle quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province sono comprese le entrate afferenti agli enti medesimi ma affluite, per disposizioni di legge o di atto amministrativo, ad uffici al di fuori del rispettivo territorio;
- ..... il calcolo di tali spettanze è effettuato sulla base di indicatori e di ogni altro elemento idoneo alla valutazione dei fenomeni economici prodotti nel territorio regionale o provinciale;
- ..... in relazione ai gettiti di spettanza provinciale dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, ove non sia possibile il calcolo secondo i criteri sopra descritti, sono determinati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale.

### **Indebitamento**

La **lettera d)** del comma 107 in esame modifica le disposizioni statutarie sull'indebitamento di regione e province (art. 74 statuto) per renderle più coerenti con la disciplina attuale. Regioni e Province possono ricorrere all'indebitamento per finanziare spese di investimento e per una cifra non superiore alle entrate correnti (il riferimento era prima alle entrate 'ordinarie'). E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti da esse contratte.

## **B. - Nuova disciplina di tesoreria**

Il **comma 108** definisce le nuove **modalità secondo le quali sono versate** alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano **le somme corrispondenti alle quote di compartecipazione** al gettito dei tributi erariali che attualmente sono riscossi dallo Stato. A partire dall'esercizio 2011 le somme provenienti da tributi e compartecipazioni elencati agli articoli 69, 70 e 75 dello statuto non saranno più acquisite dapprima al bilancio dello stato per essere poi assegnate ai capitoli di uscita e successivamente versate alla regione e alle province autonome sui rispettivi conti correnti di tesoreria centrale, ma saranno versati direttamente all'ente destinatario dalla "struttura di gestione" (art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) o dagli altri soggetti che le incassano. Le modalità operative saranno definite da un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato d'intesa con la Regione e le Province autonome.

## **C. - Riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome**

I **commi 112, 113 e 114** disciplinano la 'chiusura' di partite pregresse fra lo Stato e le Province autonome relativamente a somme che queste non hanno ricevuto per annualità di compartecipazioni in 'quota variabile' e per lo svolgimento di funzioni delegate dallo Stato.

Il **comma 112** quantifica in 50 milioni di Euro l'onere annuo che lo Stato deve corrispondere come **rimborso alle due province autonome** per lo svolgimento dal 2003 al 2009 delle **funzioni** loro delegate in materia di **viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche**. Per le annualità future l'onere annuo è determinato nella medesima misura e sarà erogato a partire dall'anno 2010.

Il **comma 113** determina l'ammontare delle **somme dovute dallo Stato** alla provincia autonoma di Bolzano **per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di ordinamento scolastico**. Per gli anni dal 2000 al 2005 la disposizione conferma – senza indicarne la misura – le somme già concordate fra lo Stato e la Provincia autonoma. Per le somme dovute per il quadriennio 2006-2009 la loro determinazione è rinviata ad una intesa che dovrà intercorrere nell'anno 2010. Per l'anno 2010 e successivi lo Stato corrisponderà alla provincia la somma di 250 milioni di Euro annui. Le spettanze pregresse saranno versate alla Provincia in rate di 100 milioni annui a partire dall'esercizio 2010.

Il **comma 114** disciplina la corresponsione delle **somme dovute** alle due province **autonome a titolo di 'quota variabile'** relative agli anni 2006-2009. La loro determinazione ed il relativo versamento in rate annuali sono rinviati all'anno 2010.



## **D. - Patto di stabilità e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del Federalismo fiscale**

Le disposizioni raccolte sotto questa voce costituiscono la disciplina di attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione* per il coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

La **lettera h) del comma 107** riscrive l'**articolo 79 dello statuto** speciale della Regione Trentino-Alto Adige e ripete in questo i principi generali di federalismo fiscale fissati per le regioni a statuto speciale dal citato articolo 27 della legge n. 42/2009. Il testo dell'articolo 79 dello Statuto vigente fino al 31 dicembre 2009, disponeva già che anche alla regione a statuto speciale e alle province autonome si applicano i principi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione che sancisce il diritto alla perequazione per i territori con minore capacità fiscale.

**I commi 2 e 4 del nuovo testo dell'articolo 79 dello statuto speciale** specificano in proposito che:

- ..... le misure previste dalle disposizioni all'esame attuano completamente – ed in via esaustiva - quanto stabilito dal citato articolo 27 per quanto è richiesto dagli obiettivi di perequazione e solidarietà;
- ..... esse possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato soltanto secondo la procedura di intesa prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale;
- ..... alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano non si applicheranno le disposizioni statali relative alla attuazione di obiettivi di perequazione e solidarietà che saranno disposti dalla restante attuazione della legge n. 42/2009 e da altri e diversi obblighi derivanti dal patto di stabilità interno;
- ..... la Regione e le Province autonome adeguano la propria legislazione alle disposizioni di coordinamento della finanza pubblica stabilite dallo Stato nel rispetto della propria potestà legislativa stabilita dagli articoli 4 (potestà legislativa esclusiva) e 5 (potestà legislativa concorrente) dello Statuto. Né la disciplina del coordinamento finanziario dello Stato, né quella attuativa del federalismo fiscale modificano le prerogative statutarie.

Il **comma 3 del nuovo articolo 79** dello statuto speciale elenca le modalità e le misure del concorso della Regione e delle province autonome agli obiettivi di perequazione e solidarietà:

- ..... **la soppressione della quota variabile** (art. 78 dello statuto, abrogato dalla lett. a del comma 107)
- ..... **la soppressione della imposta sostitutiva dell'IVA all'importazione** (disposto dalla lettera e) del comma 107 che modifica la lettera e) comma 1 dell'articolo 75 dello statuto speciale e dalla lettera a) che sopprime l'attribuzione alla regione dello 0,5 decimi dell'IVA all'importazione);

- ..... **la rinuncia** – a partire dal 2010 - alla partecipazione **alla ripartizione di fondi speciali** assegnati anche alle Province autonome secondo quanto è stabilito dagli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386; si tratta di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e dei finanziamenti recati dalla legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni. Il **comma 109 dell'articolo in esame** che ne dispone la soppressione fa salvi il contributo sulle rate di ammortamento di mutui in essere e i rapporti giuridici che ne siano discesi;
- ..... con l'**assunzione** da parte delle province autonome **degli oneri relativi all'esercizio di funzioni statali**, senza corrispettivo da parte dello Stato (**comma 107, lettera h**), nuovo testo dell'articolo 79 dello statuto, comma 1, lettera c). Nella specie:
  - il **comma 122** stabilisce che la Provincia autonoma di Trento assume le funzioni statali ed i costi del finanziamento dell'Università degli studi di Trento;
  - il **comma 123** stabilisce che la Provincia autonoma di Bolzano assume i costi dei finanziamenti attualmente sostenuti dallo Stato per l'Università di Bolzano, per il Conservatorio Claudio Monteverdi, per il servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale, per il finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato nel territorio della Provincia autonoma – onere non altrimenti determinato o specificato - , nonché altri oneri che saranno specificati con accordi fra Stato, Regione e Province autonome;
  - il **comma 124** delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni amministrative dello stato in materia di gestione della Cassa integrazione, disoccupazione e mobilità per le quali possono utilizzare risorse aggiuntive del proprio bilancio senza oneri per lo Stato;
  - il **comma 125** stabilisce che le province autonome assumono l'onere finanziario delle funzioni qui trasferite a partire dal 1° gennaio 2010 mentre l'esercizio effettivo di quelle funzioni potrà essere assunto soltanto dopo l'emanazione delle rispettive norme di attuazione. Queste, insieme a tutte le altre che derivino dalle modificazioni apportate allo statuto speciale, dovranno essere emanate - secondo quanto prevede il **comma 116** – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
- ..... con il **finanziamento di iniziative e progetti del Ministero dell'Economia e delle finanze relativi anche ai territori confinanti**, per un importo complessivo di **100 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2010, per ciascuna provincia. In particolare il **comma 117** disciplina gli obiettivi ed il finanziamento dei progetti di perequazione e solidarietà da sviluppare in favore dei territori confinanti con quelli delle due province autonome. E' obiettivo che si colloca nella prosecuzione del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e successive modificazioni[188].

Anche in questo caso si tratta di «progetti di durata anche pluriennale per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei comuni appartenenti alle province di regioni a statuto ordinario confinanti», rispettivamente, con ciascuna delle due province. Ciascuna delle due Province contribuisce con **40 milioni di Euro annui**, come quota parte dei 100 complessivamente assunti come impegno alla realizzazione della perequazione fiscale.

Per la realizzazione di questi interventi il **comma 118** istituisce un apposito organismo che dovrà approvare (**comma 119**) gli indirizzi per la destinazione di quelle somme e valutare gli interventi proposti. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (**comma 120**) detterà la disciplina

di dettaglio per stabilire criteri e operatività degli interventi. Ai componenti dell'organismo di indirizzo non è corrisposto alcun compenso (**comma 121**).

▪..... con le **modalità di coordinamento della finanza pubblica stabilite nel patto di stabilità**, come disciplinato dal comma 3 del nuovo testo dell'articolo 79 dello statuto. Questo reca la disciplina statutaria del patto di stabilità, più volte auspicata dalle norme che hanno disciplinato negli anni le regole per il concorso al patto di stabilità. La regione e le province – dispone la norma – concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Ciascuna provincia stabilisce gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvede alle funzioni di coordinamento - fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica – in relazione a: enti locali, enti e organismi strumentali, aziende sanitarie, università non statali, Camere di Commercio e a tutti gli altri enti ad ordinamento provinciale (o regionale) finanziati in via ordinaria. Alla disciplina del coordinamento della finanza pubblica si riconduce la disposizione della **lettera m) del comma 107** che introduce nell'articolo 83 dello statuto speciale il principio che impone alla Regione e alle province autonome di adeguare la propria normativa alla legislazione dello stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

#### **E. - Regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006**

Il **comma 115** delle disposizioni in esame, disciplina il regime fiscale delle "Comunità" istituite dalla Legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3, *Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*. Questa legge – in sostituzione dei precedenti Comprensori - istituisce le "comunità" come ente pubblico costituito dai comuni appartenenti al medesimo "territorio" per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi nonché, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai comuni. L'Agenzia delle entrate, nonostante la legge qualifichi queste comunità come ente locale, ha ritenuto che esse non possono essere ritenute tali ai fini fiscali (art. 74, comma 1, del T.U.I.R.) e che, pertanto, ad esse non si applica l'esenzione dall'IRES. La disposizione in esame stabilisce che alle comunità in oggetto si applica la citata esenzione prevista dall'articolo 74, comma 1, del T.U.I.R.

#### **Profili finanziari**

Gli effetti finanziari delle norme in esame sono considerati dalla relazione tecnica sia analiticamente (sul punto si rinvia alle schede successive, dedicate ai singoli argomenti descritti nella precedente parte della presente scheda, e ivi indicati con le lettere da A ad E) sia nel loro complesso.

A tale proposito la RT riporta le seguenti tabelle, la prima delle quali recante un'esposizione degli effetti positivi delle predette norme con riferimento al saldo netto da finanziare. Nella tabella sono riportati distintamente gli effetti riguardanti le province di Trento (TN) e di Bolzano (BZ) e la regione Trentino-Alto Adige (TTA).

<b>Tabella 1</b>			
<b>PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE TRENINO ALTO ADIGE</b>			
<b>REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO</b>			
<b>EFFETTI POSITIVI SUL SALDO DA FINANZIARE</b>			
<i>(valori in milioni di euro)</i>			
<b>Maggiori spese per il bilancio statale:</b>	<b>TN</b>	<b>BZ</b>	<b>TAA</b>
- IVA all'importazione sulla base dei Consumi finali 9/10 - comma 107, lett.e)	145,0	147,0	
- IRES e imposte sostitutive sui redditi da capitale – comma 107, lett.f)	10,0	75,0	
- Accisa oli minerali – comma 107, lett. f)	40,0	23,0	
- Soppressione IVA all'importazione Regione TAA sulla base del riscosso 0,5/10 – comma 107, lett.a)			-1,0
- IVA interna rideterminata per Regione TAA sulla base dei consumi finali 2/10 – comma 107, lett. b)			-30,0
- Contributo SSN RCA – comma 110	19,5	15,5	
- Assicurazioni – comma 111	7,5	21	
<b>TOTALE</b>	<b>222,0</b>	<b>281,5</b>	<b>-31,0</b>
<b>Riduzioni di spesa per il bilancio statale:</b>			
- Soppressione quota variabile – comma 107, lett. a)	280,0	301,0	
- Soppressione somma sostitutiva – comma 107, lett. h) e comma 99	320,0	337,0	
- Soppressione leggi di settore – comma 107, lett. h) e comma 99	90,0	62,0	
- Nuove funzioni da trasferire – commi 107, lett. h), e da 117 a 125	100,0	100,0	
<b>TOTALE RIDUZIONI DI SPESA</b>	<b>790,0</b>	<b>800,0</b>	<b>0</b>
<b>Effetti positivi sul saldo netto da finanziare</b>	<b>568,0</b>	<b>518,5</b>	<b>31,0</b>
<b>Totale effetto annuale positivo netto (SNF)</b>	<b>1.117,5</b>		

In base alla tabella, quindi, l'effetto positivo annuale in termini di saldo netto da finanziare ammonta complessivamente a 1.117,5 milioni di euro.

La tabella che segue espone gli effetti positivi delle predette norme con riferimento all'indebitamento netto:

<b>Tabella 2</b> <b>PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE T.A.A.</b> <b>REVISIONE ORDINAMENTO FINANZIARIO E REGOLAMENTAZIONE ARRETRATI</b> <b>EFFETTI POSITIVI SULL'INDEBITAMENTO NETTO</b> <i>(Valori in milioni di euro)</i>	
TOTALE commi 107-109-110-111 e da 117 a 125 (revisione ordinamento dal 2010	1.117
Comma 112 (erogazione annuale arretrati al 2009 deleghe viabilità, motorizz., catasto, ecc..)	-100
Comma 113 (erogazione annuale arretrati al 2009 delega ordinamento scolastico)	-100
Comma 114 (erogazione annuale arretrati al 2009 quota variabile)	-417
<b>Effetti positivi sull'indebitamento netto</b>	<b>500,0</b>

**Il prospetto riepilogativo** evidenzia i seguenti effetti positivi dei commi 106-125[189] sui tre saldi di finanza pubblica:

<b>Tabella 3</b> <i>(Valori in milioni di euro)</i>						
	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto e fabbisogno		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Somme derivanti dai commi 106-125	1.000	1.000	1.000	500	500	500

Ai sensi del comma 126, gli importi sopra indicati affluiscono, al Fondo per il finanziamento di interventi urgenti (art 7-*quinquies*, co. 1, DL 5/09).

***In merito ai profili di quantificazione***, si è osservato che, con riferimento al saldo netto da finanziare, la tabella che riepiloga gli effetti positivi derivanti dalle disposizioni in esame (tabella 3) sembrerebbe includere nell'ambito dei predetti effetti soltanto una parte delle somme che vengono indicate dalle precedenti tabelle 1 e 2 come effetti positivi sui saldi di bilancio e di indebitamento netto: infatti, mentre le tabelle 1 e 2 indicano un effetto positivo annuo pari a 1.117 milioni, la tabella 3 sembra ascrivere alle medesime norme un effetto positivo inferiore, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

**A) Profili finanziari commi 106-111 - Revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige**

**La relazione tecnica** si limita a riepilogare il contenuto delle seguenti disposizioni, rimandando, per la quantificazione dei relativi effetti, alle tabelle sopra riportate:

- soppressione della compartecipazione IVA sulle importazioni attualmente spettante alla regione, pari a 0,5 decimi (comma 107, lettera a);
- attribuzione alle province delle tasse automobilistiche, in qualità di tributo proprio, e contestuale soppressione della compartecipazione ai 9/10 delle tasse di circolazione (comma 107, lettera a) e lettera c) punto 1);
- modifica del criterio di attribuzione della compartecipazione IVA alla regione (al netto di quella sulle importazioni), che passa dal criterio del riscosso sul territorio a quello commisurato ai consumi del territorio (comma 108, lettera b);
- incremento di 5 decimi (da 4 a 9 decimi) della compartecipazione all'IVA sulle importazioni spettante alle province autonome (comma 107, lettera e);
- attribuzione alle province dei 9/10 delle accise sui prodotti energetici diversi da benzina, oli da gas per autotrazione e gpl per autotrazione (comma 107, lettera f);
- estensione ai tributi di spettanza regionale del principio, già previsto per le province, in base al quale le entrate spettanti si intendono inclusive di quelle afferenti gli ambiti territoriali regionali e provinciali ma riscosse fuori dal rispettivo territorio (comma 107, lettera a) e g), punto 1);
- definizione del principio di territorialità dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, da attribuire sulla base del rapporto fra il PIL dei territori in questione e quello nazionale (comma 107, lettera g, punti 2 e 3);
- soppressione della somma sostitutiva dell'IVA all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore (comma 107, lettera h), alinea lettera a) e comma 109);
- devoluzione del contributo al Servizio sanitario nazionale a valere sui premi RC<sup>1901</sup> auto alle province autonome di Trento e di Bolzano per gli intestatari di veicoli residenti, rispettivamente, nel territorio delle predette province (comma 110);
- definizione del criterio di attribuzione alle province autonome dell'imposta sulle assicurazioni, esclusa la RC auto: è previsto che tale criterio si basi sulla distribuzione provinciale dei premi (comma 101).

**In merito ai profili di quantificazione**, è stata segnalata, in via preliminare, la necessità di acquisire gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di ciascuna voce indicata nella citata tabella, in merito ai quali la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione.

Con riferimento agli effetti attribuiti a ciascuna voce, sono stati richiesti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- la relazione tecnica non ascrive effetti al primo comma dell'art. 75-bis dello Statuto, introdotto alla lettera g) del comma 107 in esame, che estende a tutte le compartecipazioni regionali e provinciali il principio di spettanza delle entrate afferenti la regione e le province autonome, affluite ad uffici esterni al rispettivo territorio. Precedentemente tale principio, che appare suscettibile di ampliare il gettito attribuito alle citate amministrazioni, era previsto solo con riferimento alle compartecipazioni provinciali;
- la quantificazione operata con riferimento alla soppressione della compartecipazione della regione all'IVA sulle importazioni (0,5 decimi) non sembra coerente con quella operata con riferimento all'incremento di 5 decimi della medesima compartecipazione a favore delle province.

Prescindendo, in sede di prima approssimazione, dall'effetto derivante dalla modifica del criterio di attribuzione territoriale del gettito (consumi in luogo di riscossioni), si rileva che, a fronte di un ammontare complessivo di 292 mln attribuito alle province, pari ai 5/10 dell'IVA sulle importazioni del loro territorio, risulterebbe che il valore di un decimo dovrebbe ammontare a circa 58 mln (un quinto del predetto importo) e mezzo decimo a circa 30 mln. La RT quantifica invece tale ultimo ammontare in 1 mln di euro;

*- non sono forniti elementi in merito alla dinamica dei tributi devoluti: si segnala infatti che, mentre le voci di risparmio corrispondono, in parte, a voci di spesa con stanziamenti in bilancio non soggetti a forte dinamica, il gettito dei maggiori introiti devoluti appare fortemente dinamico, potendo determinare riduzioni di gettito progressivamente crescenti per l'erario oltre il primo triennio di applicazione.*

#### **B) Profili finanziari comma 108 – Nuova disciplina di tesoreria**

**La relazione tecnica** non considera la norma.

***In merito ai profili di quantificazione,** è stato segnalato il rischio che, qualora le amministrazioni locali si avvalgano di intermediari finanziari, dalla nuova disciplina possano discendere effetti negativi di cassa a causa del venir meno della transitoria giacenza delle somme spettanti alle predette amministrazioni sui conti della tesoreria centrale.*

#### **C) Profili finanziari commi 112-114 – Riconoscimento e regolazione di somme spettanti alle province autonome**

Con riferimento al comma 112 - che dispone il rimborso, in misura pari a 50 mln di euro annui per ciascuna Provincia autonoma, per gli anni 2003 e successivi, delle funzioni delegate in materia di viabilità, motorizzazione civile, catasto, opere idrauliche e collocamento al lavoro, nonché l'erogazione del medesimo importo annuo a decorrere dal 2010 – la **relazione tecnica** quantifica un effetto oneroso sui saldi di fabbisogno e indebitamento in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2010. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull'indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 107, lettera h), dell'emendamento in esame che pone un limite all'evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa. Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale, si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull'indebitamento netto.

***In merito ai profili di quantificazione,** si osserva che non appare chiara la ragione per la quale la quota di risorse spettante alle province autonome con riferimento agli esercizi 2010 e seguenti, fissata dalla norma in 50 mln di euro, determini effetti ai soli fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno (al pari dell'equivalente quota spettante ai predetti enti a titolo di rimborso per gli esercizi pregressi) e non anche ai fini del saldo netto da finanziare.*

Con riferimento al comma 113 – che fissa in 250 mln di euro annui a decorrere dal 2010 il rimborso spettante alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico[191] e dispone che le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 siano determinate

nell'importo già concordato mentre, per gli anni dal 2006 al 2009, siano definite entro l'anno 2010 e corrisposte nell'importo di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2010 - la **relazione tecnica** segnala che, con riferimento agli effetti sul saldo netto da finanziare, il rimborso dovuto alla Provincia di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico per gli anni 2010 e successivi, stabilito forfettariamente in 250 milioni annui, determina in realtà un risparmio in quanto lo stesso è stato fissato nell'ultima intesa Stato/Provincia di Bolzano in 264 milioni per l'anno 2005. In via prudenziale, però, tale effetto non viene rilevato. E' invece contabilizzato, ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto, l'effetto di spesa di 100 milioni annui a decorrere dal 2010.

***In merito ai profili di quantificazione, non si sono formulate osservazioni, tenuto conto che l'onere è configurato come limite di spesa annuo.***

Per quanto attiene all'indicato risparmio di 14 milioni annui, non scontato nei prospetti riepilogativi, è stata rilevata l'opportunità di acquisire conferma che lo stesso sia stato calcolato rispetto ad un importo di 264 milioni annui di spesa già scontato negli andamenti tendenziali.

Con riferimento al comma 114-che impegna lo Stato a corrispondere, con cadenza annuale dal 2010, le quote variabili, di importo da definirsi[192], maturate al 2009, riguardanti il gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione afferente l'ambito territoriale della regione[193] - la **relazione tecnica** quantifica un effetto oneroso, valutato in **417 milioni di euro** dal 2010, da iscriverne ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto. La relazione afferma, in particolare, che gli effetti sull'indebitamento sono stati stimati in base alle nuove regole del patto di stabilità interno di cui al comma 97, lettera h) dell'emendamento in esame che pone un limite all'evoluzione dei saldi finanziari in termini di competenza mista, anziché un limite alla spesa. Gli importi arretrati costituiscono, pertanto, un flusso di liquidità che, in via prudenziale, si ritiene possa essere destinato ad erogazioni di spesa in conto capitale, con conseguente impatto sull'indebitamento netto.

***In merito ai profili di quantificazione, si è rilevato che la relazione tecnica non fornisce alcuna informazione circa i dati alla base del calcolo dell'ammontare delle somme pregresse oggetto dell'erogazione, le quali, a differenza di quelle relative ai due commi precedenti, non sono configurate come tetto di spesa.***

Si segnala al riguardo che, con riferimento alla soppressione, a decorrere dal 2010, della quota variabile oggetto della norma in esame, la relazione tecnica quantifica un effetto positivo sul SNF di 581 mln di euro annui (cfr. la tabella riepilogativa degli effetti riportata all'inizio della scheda), largamente superiore alla quota annua stimata per gli esercizi pregressi. Non è chiaro inoltre quante annualità saranno necessarie ad esaurire il rimborso delle somme dovute a titolo di arretrato.

***D) Profili finanziari commi 107, lettera h), e 117 - 125 – Patto di stabilità interno e concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale***

Con riferimento al comma 107, lettera h), alinea “”comma 3” – che prevede, a decorrere dal 2010, la ridefinizione, con riferimento ai saldi di bilancio, degli obiettivi del **patto di stabilità interno** per la regione e le province autonome, fermo restando il loro ammontare complessivo e tenendo conto anche degli effetti positivi, in termini di indebitamento netto, derivanti dall'applicazione delle



disposizioni recate “dal presente articolo” – la **relazione tecnica** non effettua valutazioni specifiche. Della norma in esame si tiene però conto in sede di quantificazione degli effetti recati dalle altre disposizioni che attribuiscono o sottraggono risorse alle predette amministrazioni.

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento alla modifica dei criteri alla base del patto di stabilità interno per la regione e le province autonome, si segnala che la formulazione letterale della norma non sembra prefigurare con certezza la possibilità di computare ai fini dell'indebitamento netto gli effetti positivi netti quantificati dal prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento con riferimento al complesso dei commi riguardanti le amministrazioni di Trento e Bolzano e del Trentino- Alto Adige.

Infatti, la disposizione che prevede che le predette amministrazioni tengano conto degli “effetti positivi derivanti dal presente articolo” sembra far riferimento al solo articolo 79 dello Statuto, come modificato dalla lettera h del comma 107 in esame, e quindi non alle altre disposizioni di modifica delle relazioni finanziarie tra lo Stato e le amministrazioni in esame. Inoltre, il riferimento ai soli “effetti positivi” sembra consentire alle amministrazioni stesse di escludere gli effetti negativi, a meno che il riferimento non debba intendersi agli “effetti positivi netti”. Anche in tale ultimo caso rimarrebbero margini di incertezza, in quanto, sulla base della relazione tecnica, dall'emendamento non sembrano derivare effetti positivi netti per le amministrazioni in questione, bensì effetti netti negativi.

Dalle diverse interpretazioni possibili della norma in esame deriverebbero effetti finanziari diversi.

Con riferimento al comma 107, lettera h), alinea lettera c) – che prevede l'obbligo, da parte di ciascuna provincia, di assumere a proprio carico gli oneri relativi all'**esercizio di funzioni statali**, anche relative ai territori confinanti, per un importo pari a 100 mln di euro annui per ciascuna provincia, a decorrere dal 2010 – e alle relative norme di dettaglio (commi 117 – 125), che specificano il contenuto delle funzioni assunte dalle predette amministrazioni, la **relazione tecnica** si limita a rinviare alla quantificazione, riportata nella tabella iniziale, di minori oneri per lo Stato pari a 100 mln di euro annui per provincia, iscritti ai fini dei diversi saldi di finanza pubblica a decorrere dal 2010.

**In merito ai profili di quantificazione**, sono state formulate le seguenti osservazioni:

- da un lato, si è segnalata la necessità di acquisire elementi volti a suffragare la compatibilità dell'importo medesimo rispetto agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;

- dall'altro, si è osservato che, in particolare nei primi esercizi, l'accollo di funzioni da parte della regione potrebbe non determinare rilevanti risparmi di spesa per l'amministrazione centrale, per la rigidità delle spese fisse e di personale.

Con riferimento al comma 107, lettera h), commi 1 e 4 – che elencano in modo tassativo le modalità con cui la regione e le province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi finanziari posti dall'ordinamento comunitario, e sottraggono, pertanto, le predette amministrazioni dall'applicazione di qualunque altra disposizione statale relativa ai predetti ambiti – la **relazione tecnica** non formula specifiche valutazioni.

**In merito ai profili di quantificazione**, si segnala che la disposizione in esame, definendo tassativamente le modalità di concorso delle amministrazioni in questione agli obiettivi di perequazione, solidarietà e concorso agli obiettivi di finanza pubblica in una sede preventiva rispetto all'attuazione della legge sul federalismo fiscale (L. n. 42/2009), esclude di fatto le amministrazioni stesse dal coinvolgimento nella definizione degli equilibri finanziari complessivi che saranno oggetto del processo di attuazione della delega ivi prevista. Tale esclusione preventiva potrebbe rendere più difficile l'individuazione di un nuovo assetto di equilibrio delle relazioni finanziarie tra diversi comparti amministrativi.

**E) Profili finanziari Articolo 2, comma 115 – Regime tributario delle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento dalla legge provinciale n. 3 del 2006**

**La relazione tecnica** all'emendamento, che ha introdotto la disposizione nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Camera, ribadisce che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale n. 3 del 2006, le suddette Comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato dall'articolo 12, comma 2, della medesima legge provinciale.

La relazione rileva, altresì, che, nonostante la dichiarata natura di ente pubblico locale, in base alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 386 del 20 dicembre 2007, tali Comunità non rientrano tra gli enti esclusi dall'IRES ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del TUIR, in quanto non sono esattamente identificabili con nessuno dei soggetti tassativamente elencati in tale disposizione[194].

Ne consegue, pertanto, che la norma in esame riveste natura innovativa e non interpretativa e, in quanto tale, è potenzialmente suscettibile di generare effetti negativi in termini di gettito.

Tuttavia, trattandosi di enti di recente istituzione che svolgono un'attività quasi esclusivamente istituzionale, la relazione valuta irrilevante l'effetto derivante dalla loro esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta, come confermato da elaborazioni effettuate presso l'Anagrafe tributaria. Pertanto, dalla norma non derivano, secondo la RT, variazioni di gettito IRES rispetto alle previsioni iscritte in bilancio.

**In merito ai profili di quantificazione**, nel corso dell'esame presso la Camera, non sono state formulate osservazioni in considerazione degli elementi informativi forniti dalla relazione tecnica. Nel corso del successivo esame presso il Senato si è manifestata l'opportunità di disporre di maggiori informazioni circa gli esiti delle elaborazioni effettuate presso l'Anagrafe tributaria, al fine di valutare l'effettiva irrilevanza della norma in termini di gettito IRES.

